SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 23 giugno 1997.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce . . . . . . Pag. 4

DECRETO 23 giugno 1997.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brescia . . . . . . Pag. 4

DECRETO 23 giugno 1997.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine . . . . . . Pag. 5

DECRETO 24 giugno 1997.

Prosieguo delle attività di vigilanza e di controllo dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette . . . . . . Pag. 5

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 giugno 1997.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Benevento, Bergamo, Gorizia, L'Aquila, Macerata, Massa Carrara, Matera, Perugia, Pescara, Pistoia, Potenza, Terni, Torino e Oristano. Pag. 6

DECRETO 26 giugno 1997.

Istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità» . . . . . . Pag. 14

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 26 giugno 1997.

Autorizzazione ad alcune università ad istituire per l'anno accademico 1996-97 nuove scuole di specializzazione Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Stadium», in S. Giovanni Valdarno . . . . Pag. 15

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Il Paniere», in Arezzo . . . . Pag. 16

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agricola Forestale Pratomagno», in Piandiscò . . . . Pag. 16

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Alta Valle del Tevere», in Arezzo . . . . Pag. 17

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agricola Michelangelo», in Caprese Michelangelo . . . . Pag. 17

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Dorica», in Arezzo . . . . Pag. 18

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia M.C.L. Alto Foglia», in Sestino . . . . Pag. 18

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia M.C.L. Alfa»», in Arezzo . . . . Pag. 19

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Acli 15», in Arezzo . . . . Pag. 19

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Monte Pasubio» fra mutilati e invalidi di guerra, in Arezzo. Pag. 20

DECRETO 3 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sportiva Provinciale Arezzo», in Arezzo. . . . . Pag. 20

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Portobello», in Arezzo . . . . Pag. 21

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia M.C.L. Paolo Uccello», in Pratovecchio . . . . Pag. 21

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Acli Casa 12» a r.l., in Castelfranco di Sopra . . . . Pag. 22

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edil Palazzo», in Arezzo . . . . Pag. 22

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Pergo», in Cortona . . . . Pag. 23

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Molletta Uno», in Arezzo . . . . Pag. 23

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Michelangelo», in Arezzo . . . . Pag. 24

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Unione Alimentaristi Toscani», in Montevarchi . . . . Pag. 24

DECRETO 5 giugno 1997.
Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agricola della Valtiberina», in Arezzo . . . . Pag. 25

DECRETO 19 giugno 1997.
Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Sicilia

DECRETO ASSESSORIALE 26 marzo 1997.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Altofonte e porzioni di aree ricadenti nei territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale. Pag. 26

Regione Toscana

ORDINANZA 26 maggio 1997.
Piano degli interventi: intervento n. 206. Provincia di Lucca. S.p. n. 9 di Marina. Ripristini e consolidamenti in varie località. Lotto B. Progetto esecutivo. Importo L. 1.140.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 208) . . . . Pag. 39

ORDINANZA 26 maggio 1997.
Piano degli interventi: intervento n. 206. Provincia di Lucca. S.p. n. 9 di Marina. Ripristini e consolidamenti in varie località. Lotto A. Progetto esecutivo. Importo L. 1.010.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 209) . . . . Pag. 40

ORDINANZA 26 maggio 1997.
Piano degli interventi: intervento n. 207. Provincia di Lucca. S.p. n. 42 «di Stazzema». Ripristini e consolidamenti in varie località. Progetto esecutivo. Importo L. 1.666.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 210) . . . . Pag. 41

ORDINANZA 26 maggio 1997.
Piano degli interventi: intervento n. 169. Comune di Vergemoli. Sistemazione viabilità alternativa Vergemoli Calomini. Importo L. 845.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 211). Pag. 42

ORDINANZA 27 maggio 1997.
Affidamento d'incarico professionale al prof. ing. Armando Brath e al prof. ing. Ugo Maione per gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 677/1996. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 212) . . . . Pag. 43

ORDINANZA 27 maggio 1997.
Affidamento d'incarico professionale al prof. ing. Enio Paris per gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 677/1996. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 213). Pag. 46

ORDINANZA 27 maggio 1997.
Affidamento d'incarico professionale allo Studio associato ingegneria per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge numero 677/1996. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 214) . . . . Pag. 49

ORDINANZA 4 giugno 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996. Decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 67, art. 4, comma 2. Individuazione delle aree a rischio idrogeologico da sottoporre a perimetrazione e disposizioni per garantire la pubblica e privata incolumità. (Ordinanza n. 215) . . . . Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Niagara Falls (Canada) . . . . Pag. 56

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Windsor (Canada). . . . . Pag. 56

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Kingston (Canada) . . . . Pag. 56

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Winnipeg (Canada). . . . . Pag. 56

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santiago del Estero (Argentina) . . . . Pag. 57

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Susa (Tunisia) . . . . Pag. 57

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 2 luglio 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 57

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) . . . . Pag. 58

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Voltura dell'autorizzazione concessa alla «Gema magazzini generali S.r.l.», in Castelnuovo di Sotto, a favore della «Gema magazzini generali S.p.a.» . . . . Pag. 58

Ministero dei trasporti e della navigazione: Modificazione alla denominazione sociale dell'Aero club regionale di Aosta. Pag. 58

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e riconoscimento della sottozona «Montespertoli» . . Pag. 58

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori» . . . . Pag. 59

Regione Puglia: Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Corato, Bisceglie e Barletta. . . . . Pag. 60

Regione Sardegna: Incorporazione della società «Claudia S.r.l.» nella «San Pellegrino S.p.a.», in Milano . . Pag. 60

Università di Perugia: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 60

Università «Federico II» di Napoli:

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 60

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . Pag. 61

Università di Milano: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 61

Università di Salerno: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 61

Università di Catania: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. . . . Pag. 61

Politecnico di Torino: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 62

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 27 giugno 1997 recante: «Variazioni del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni di conto corrente e a scadenza fissa». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997) . . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 135

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 1997.

Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

97A4880

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 23 giugno 1997.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la delibera di giunta n. 6264 del 3 dicembre 1996 con la quale la regione Puglia ha chiesto la declaratoria delle piogge alluvionali verificatesi dal 4 all'8 ottobre 1996, nei comuni di Nardò e Carmiano in provincia di Lecce;

Visto il decreto ministeriale del 20 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 1997, con il quale è stato dichiarato il carattere di eccezionalità delle predette piogge alluvionali limitatamente al comune di Nardò;

Vista la relazione tecnica integrativa della regione Puglia, pervenuta con nota n. 28/3143 del 26 maggio 1997;

Ritenuto di estendere la declaratoria delle piogge alluvionali dal 4 ottobre 1996 anche al comune di Carmiano;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 20 gennaio 1997 richiamato nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalità delle piogge alluvionali dal 4 ottobre 1996 all'8 ottobre 1996 è estesa al comune di Carmiano della provincia di Lecce, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* della legge 14 febbraio 1992 n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A5255

DECRETO 23 giugno 1997.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la delibera di giunta regionale n. 24974 del 18 febbraio 1997 con la quale la regione Lombardia ha chiesto la declaratoria delle piogge alluvionali verificatesi dal 10 novembre 1996 al 20 novembre 1996;

Visto il decreto ministeriale del 19 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 2 giugno 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 10 novembre 1996 al 20 novembre 1996 nel territorio della provincia di Brescia per i danni subiti dalle opere di bonifica;

Vista la nota di rettifica della regione Lombardia n. 20431 dell'11 giugno 1997;

Ritenuto di poter estendere la declaratoria delle predette piogge alluvionali ad altri comuni della provincia di Brescia;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 19 maggio 1997 richiamato nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalità dell'evento di seguito indicato per effetto dei danni alle strutture interaziendali, è estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Brescia: piogge alluvionali dal 10 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 3, lettera *a)*, nei territori dei comuni di Berzo Demo, Berzo inferiore, Braone, Capodiponte, Cedegolo, Cevo, Edolo, Incudine, Losine, Magasa, Monno, Ossimo, Paisco, Loveno, Sonico e Tremosine.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A5256

DECRETO 23 giugno 1997.

Integrazione alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto ministeriale del 16 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 30 ottobre 1996, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 21 giugno 1996 all'8 luglio 1996 nel territorio della provincia di Udine;

Vista la delibera di giunta del 15 novembre 1996 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia chiede di estendere le provvidenze di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, alle aziende agricole ricadenti nel territorio del Comune di Venzone;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa della regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 16 settembre 1996 richiamato nelle premesse, per le piogge alluvionali dal 21 giugno 1996 all'8 luglio 1996 verificatesi nel territorio della provincia di Udine, le provvidenze di cui all'art. 2, comma 3, lettera *e)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono estese anche al territorio del comune di Venzone.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A5257

DECRETO 24 giugno 1997.

Prosieguo delle attività di vigilanza e di controllo dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 14, concernente i controlli;

Visti i regolamenti (CE) n. 1107/96 e n. 1263/96 della Commissione con i quali le Comunità europee hanno provveduto alla registrazione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protette nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la designazione dell'autorità nazionale di controllo effettuata ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 e dell'art. 14 del regolamento CEE n. 2082/92 di cui al decreto del Ministro delle risorse

agricole, alimentari e forestali del 3 novembre 1995, che attribuisce funzioni di controllo e di vigilanza in relazione alle predette disposizioni comunitarie all'Ispettorato centrale repressione frodi;

Considerato che il disposto di cui al predetto decreto 3 novembre 1995, art. 2, prevede l'affidamento di funzioni di vigilanza e di controllo ai consorzi di tutela già in tal senso incaricati, fino alla decorrenza di un anno dalla data di registrazione delle relative denominazioni ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92;

Ritenuto di dover mantenere tale attribuzione, di carattere temporaneo, in attesa della decorrenza del termine comunitario, sancito agli articoli 10 e 14 dei regolamenti CEE citati, per l'adempimento delle condizioni stabilite dalla norma EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati, nonché in attesa della definizione di una normativa quadro nazionale sulla materia;

Decreta:

Articolo unico

Al fine di consentire il prosieguo delle attività di vigilanza e di controllo dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, il paragrafo 6 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1995 è sostituito dai seguenti:

«*6.* Fino alla decorrenza del termine del 1° gennaio 1998 previsto dal regolamento (CEE) 2081/92 per adempiere le condizioni di cui alla norma EN45011, le funzioni di vigilanza e di controllo già sancite rimangono affidate ai consorzi di tutela attualmente operanti ai sensi della normativa vigente, in relazione al completamento delle procedure previste nei precedenti paragrafi.

7. Tale incarico comprende, in particolare, il controllo effettuato nei confronti di tutti coloro che intendono utilizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sancite quali denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette dalle Comunità europee, ai sensi dei regolamenti (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996 e n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

8. La identificazione dei prodotti registrati con le modalità di cui al paragrafo 7 si effettua, da parte dei predetti consorzi di tutela, mediante l'apposizione dei relativi contrassegni (marcature) identificativi delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto forme di specifica designazione, sulle produzioni immesse al consumo e conformi ai relativi disciplinari di produzione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: PINTO

97A5252

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1997.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Benevento, Bergamo, Gorizia, L'Aquila, Macerata, Massa Carrara, Matera, Perugia, Pescara, Pistoia, Potenza, Terni, Torino e Oristano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle camere di commercio di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Viste le relazioni relative alle riunioni del 6 giugno 1997 e dell'11 giugno 1997 del gruppo di lavoro costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1995 per la verifica dei predetti dati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive delle predette relazioni;

Riscontrata l'urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

1. I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle camere di commercio interessate, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

2. Si dispone la pubblicazione dei dati di cui al comma 1 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1997

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO *A*

Camera di commercio di Benevento

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	10.539	35,7	425,2
Industria	1.636	14,3	451,5
Artigianato	4.987	15,7	430,3
Commercio	5.878	14,6	469,2
Cooperative	464	1,4	59,9
Turismo	924	2,8	53,0
Trasporti e spedizioni	687	6,4	317,9
Credito	184	1,1	98,5
Assicurazioni	207	0,5	12,7
Servizi alle imprese	816	4,3	174,8
Altri settori	313	3,2	185,6
Totale	**26.634**	**100,0**	**2.678,5**

Camera di commercio di Bergamo

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	5.564	2,2	275,7
Industria	8.658	38,9	8.918,1
Artigianato	30.527	25,3	4.529,3
Commercio	20.953	13,2	2.422,3
Cooperative	671	1,2	350,5
Turismo	4.529	3,3	573,5
Trasporti e spedizioni	3.201	4,1	837,6
Credito	1.339	2,3	1.065,2
Assicurazioni	862	0,6	149,2
Servizi alle imprese	9.104	6,5	1.608,5
Altri settori	1.217	2,5	1.064,7
Totale	**86.626**	**100,0**	**21.794,7**

Camera di commercio di Gorizia

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	1.954	4,6	45,4
Industria	867	32,6	919,9
Artigianato	2.721	14,7	349,8
Commercio	3.858	18,5	368,3
Cooperative	192	2,4	77,8
Turismo	1.101	6,8	128,7
Trasporti e spedizioni	627	7,6	255,7
Credito	158	2,2	132,6
Assicurazioni	122	0,7	21,0
Servizi alle imprese	855	6,5	211,3
Altri settori	206	3,4	172,4
Totale	**12.662**	**100,0**	**2.682,7**

Camera di commercio di L'Aquila

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	4.889	7,7	198,8
Industria	2.383	30,5	1.451,3
Artigianato	6.373	15,5	517,5
Commercio	7.251	17,7	616,8
Cooperative	480	2,3	122,6
Turismo	1.901	5,9	160,4
Trasporti e spedizioni	872	8,3	450,7
Credito	203	2,0	186,4
Assicurazioni	255	0,7	34,0
Servizi alle imprese	1.398	5,7	277,7
Altri settori	444	3,7	260,5
Totale	**26.450**	**100,0**	**4.276,7**

Camera di commercio di Macerata

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	11.461	10,5	253,4
Industria	2.367	26,4	1.427,4
Artigianato	10.059	27,9	1.329,2
Commercio	8.662	15,1	772,3
Cooperative	342	1,8	120,5
Turismo	1.563	3,4	149,5
Trasporti e spedizioni	1.167	4,6	313,2
Credito	327	1,9	246,8
Assicurazioni	361	0,6	36,0
Servizi alle imprese	1.848	4,5	301,4
Altri settori	621	3,2	347,5
Totale	**38.778**	**100,0**	**5.297,2**

Camera di commercio di Massa Carrara

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	1.309	3,0	37,3
Industria	1.998	26,9	891,9
Artigianato	4.500	18,1	496,0
Commercio	6.713	21,6	588,2
Cooperative	302	2,7	91,3
Turismo	1.484	6,4	126,8
Trasporti e spedizioni	852	7,0	229,7
Credito	163	2,1	146,5
Assicurazioni	217	0,7	26,5
Servizi alle imprese	1.345	7,0	266,5
Altri settori	552	4,2	239,2
Totale	**19.435**	**100,0**	**3.139,7**

Camera di commercio di Matera

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	7.159	24,2	250,1
Industria	1.058	21,3	538,5
Artigianato	3.756	15,3	284,4
Commercio	4.026	15,3	339,5
Cooperative	749	4,0	117,8
Turismo	656	2,8	42,5
Trasporti e spedizioni	649	5,5	198,8
Credito	124	1,6	104,9
Assicurazioni	139	0,6	14,1
Servizi alle imprese	866	7,3	210,0
Altri settori	168	2,3	94,9
Totale	**19.349**	**100,0**	**2.195,5**

Camera di commercio di Perugia

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	16.828	9,7	642,3
Industria	4.547	25,7	2.679,6
Artigianato	16.344	22,9	1.994,4
Commercio	16.617	15,8	1.529,7
Cooperative	873	3,3	387,9
Turismo	3.154	4,4	361,7
Trasporti e spedizioni	2.778	6,1	737,7
Credito	705	2,2	529,4
Assicurazioni	676	0,7	75,0
Servizi alle imprese	3.430	6,0	758,7
Altri settori	926	3,1	679,8
Totale	**66.879**	**100,0**	**10.376,4**

Camera di commercio di Pescara

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	5.167	6,8	134,9
Industria	2.436	23,8	1.194,3
Artigianato	6.689	17,7	668,4
Commercio	9.818	20,3	871,5
Cooperative	312	2,1	117,1
Turismo	1.395	4,3	167,2
Trasporti e spedizioni	1.189	9,2	570,1
Credito	211	2,2	240,8
Assicurazioni	329	0,9	50,8
Servizi alle imprese	2.040	6,8	363,0
Altri settori	743	5,9	487,9
Totale	**30.328**	**100,0**	**4.866,0**

Camera di commercio di Pistoia

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	4.177	6,6	187,9
Industria	3.187	21,7	1.139,1
Artigianato	10.028	28,8	1.221,1
Commercio	8.454	17,9	887,3
Cooperative	241	2,1	126,4
Turismo	1.688	5,6	203,7
Trasporti e spedizioni	1.011	4,6	291,0
Credito	273	2,0	247,4
Assicurazioni	343	0,7	45,3
Servizi alle imprese	2.700	6,6	460,4
Altri settori	524	3,4	362,9
Totale	**32.626**	**100,0**	**5.172,5**

Camera di commercio di Potenza

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	11.652	19,3	298,9
Industria	2.537	22,2	931,6
Artigianato	7.809	19,8	628,4
Commercio	8.135	14,4	570,1
Cooperative	904	3,0	152,4
Turismo	1.672	3,9	105,4
Trasporti e spedizioni	1.231	5,8	381,4
Credito	222	1,8	214,3
Assicurazioni	289	0,5	20,9
Servizi alle imprese	1.436	6,5	335,7
Altri settori	421	2,8	193,8
Totale	**36.309**	**100,0**	**3.832,8**

Camera di commercio di Terni

Settori di attività economica	Numero imprese (*)	Indice occupazione (%)	Valore aggiunto (miliardi di lire)
Agricoltura	4.059	6,1	127,3
Industria	1.413	30,9	985,6
Artigianato	4.637	17,9	480,8
Commercio	6.159	17,8	548,0
Cooperative	261	2,7	102,4
Turismo	995	4,8	136,6
Trasporti e spedizioni	856	6,8	263,0
Credito	220	1,9	153,3
Assicurazioni	244	0,8	28,6
Servizi alle imprese	1.242	6,6	267,6
Altri settori	366	3,6	240,7
Totale	**20.451**	**100,0**	**3.333,8**

Camera di commercio di Torino

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	16.355	2,8	393,8
Industria	17.486	41,5	21.559,1
Artigianato	50.668	12,6	5.226,8
Commercio	64.070	15,7	6.635,3
Cooperative	1.577	0,7	400,0
Turismo	10.321	3,1	1.165,8
Trasporti e spedizioni	9.766	6,3	3.153,9
Credito	3.026	2,8	2.999,5
Assicurazioni	2.665	1,2	892,9
Servizi alle imprese	38.154	9,8	5.443,8
Altri settori	3.568	3,6	3.856,6
Totale	**217.656**	**100,0**	**51.727,4**

Camera di commercio di Oristano

Settori di attività economica	**Numero imprese (*)**	**Indice occupazione (%)**	**Valore aggiunto (miliardi di lire)**
Agricoltura	6.134	19,9	115,8
Industria	452	11,6	194,4
Artigianato	2.872	19,3	259,5
Commercio	3.761	21,0	281,2
Cooperative	434	6,0	91,3
Turismo	733	4,7	48,7
Trasporti e spedizioni	551	6,3	112,3
Credito	52	1,8	75,1
Assicurazioni	97	0,7	11,0
Servizi alle imprese	530	4,9	102,2
Altri settori	141	3,8	90,3
Totale	**15.757**	**100,0**	**1.381,8**

(*) Le unità locali non classificate di Imprese artigiane e di Società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione.

Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

Per la provincia di Oristano i dati relativi al numero delle imprese sono al 31 marzo 1997

N.B.: le cifre stampate possono non ricomporre esattamente il totale a causa degli arrotondamenti

97A5253

DECRETO 26 giugno 1997.

Istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, come modificata dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 188/1990 che stabilisce l'istituzione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità»;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico del 27 marzo 1996 con la quale, tra l'altro, vengono individuati gli elementi che devono caratterizzare i predetti marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica di qualità»;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico, adottata nella seduta del 27 marzo 1996, concernente l'indizione di un pubblico concorso per la progettazione dei marchi sopraindicati, nonché la successiva pubblicazione di detto bando nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale - n. 44 del 31 maggio 1996;

Vista la delibera del Consiglio nazionale ceramico del 12 dicembre 1996 con la quale il suddetto Consiglio proclama vincitori del concorso lo studio Roberto Duse Wave/Design con sede in Monfalcone (Gorizia) coautori il sig. Roberto Duse e il sig. Denis Canciani per il marchio «ceramica artistica e tradizionale» e la sig.na Valentina Giorri di Villacidro (Cagliari) per il marchio «ceramica di qualità»;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la ceramica artistica e tradizionale il marchio di cui nelle premesse è costituito dal seguente simbolo grafico di base:

2. Nello spazio delimitato dalle linee sottostanti al simbolo grafico deve essere indicata la zona di affermata produzione ceramica, come richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 188/1990, da individuare con il nome, oppure, o anche in aggiunta, con una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o logotipi relativi alla produzione ceramica da tutelare.

Art. 2.

1. Per la ceramica di qualità il marchio di cui nelle premesse è costituito dal seguente simbolo grafico di base:

2. Nello spazio tra il simbolo grafico e il box nero deve essere indicata, con scritta in times grassetto corsivo 18 punti, la categoria di appartenenza con una delle seguenti diciture: l'ornamentale, la stoviglieria, le piastrelle, i sanitari.

3. Nel box nero va indicato, con scritta in negativo Helvetica normale 13 punti, il codice o il simbolo del produttore seguito dall'indicazione della tipologia merceologica di uno dei seguenti materiali utilizzati: porcellana, gres, terracotta, maiolica, terraglia.

4. I caratteri tipografici sopra descritti sono riportati, a titolo esemplificativo, nei rispettivi spazi sottostanti il simbolo grafico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il Ministro: BERSANI

97A5254

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 giugno 1997.

Autorizzazione ad alcune università ad istituire per l'anno accademico 1996-97 nuove scuole di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1994-96» ed in particolare l'art. 13 «scuole di specializzazione e dottorati di ricerca»;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche delle università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale, in merito alla istituzione di scuole di specializzazione;

Considerato che le predette deliberazioni hanno recepito integralmente le indicazioni del Consiglio universitario nazionale in merito alle singole scuole di specializzazione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1996-97, è autorizzata l'istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

allergologia e immunologia clinica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

allergologia e immunologia clinica;

medicina dello sport;

reumatologia.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

allergologia e immunologia clinica.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):

anestesia e rianimazione;

radiodiagnostica.

Gli oneri derivanti dall'attivazione e dal funzionamento delle scuole graveranno per intero sui rispettivi bilanci universitari sia in termini di risorse finanziarie che di strutture, attrezzature e personale docente, tecnico e amministrativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

97A5295

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Stadium», in S. Giovanni Valdarno.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Edilizia Stadium», pp. 859, r.s. n. 2838, in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), corso Italia n. 117, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5202

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Il Paniere», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 2 aprile 1996;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Il Paniere», pp. 1453, r.s. n. 12574, viale Michelangelo, 58, Arezzo, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5203

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agricola Forestale Pratomagno», in Piandiscò.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 30 gennaio 1992;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Agricola Forestale Pratomagno», pp. 1229, r.s. n. 5402, piazza Europa, 13, Piandiscò (Arezzo), per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5204

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Alta Valle del Tevere», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 30 gennaio 1992;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Alta Valle del Tevere», pp. 1202, r.s. n. 4859, via G. Monaco, 32, Arezzo, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5205

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agricola Michelangelo», in Caprese Michelangelo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 30 gennaio 1992;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Agricola Michelangelo», pp. 719, r.s. n. 2132, in Caprese Michelangelo (Arezzo), per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5206

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Dorica», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Edilizia Dorica», pp. 1243, r.s. n. 5624, via Lorenzetti, 30, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5207

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia M.C.L. Alto Foglia», in Sestino.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a.r.l. «Edilizia M.C.L. Alto Foglia», pp. 854, r.s. n. 2836, viale dei Tigli, 5, Sestino (Arezzo), per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5208

DECRETO 13 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia M.C.L. Alfa», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a.r.l. «Edilizia M.C.L. Alfa», pp. 827, r.s. n. 2672, via Mazzini, 6, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5209

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Acli 15», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a.r.l. «Edilizia Acli 15», pp. 802, r.s. n. 2495, piazza S. Francesco, 15, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5210

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Monte Pasubio», fra mutilati e invalidi di guerra, in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a.r.l. «Edilizia Monte Pasubio» fra mutilati e invalidi di guerra, pp. 384, r.s. n. 185, via Ippolita degli Azzi, 5, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5211

DECRETO 3 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Sportiva Provinciale Arezzo», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale emesso in data 14 dicembre 1996;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Sportiva Provinciale Arezzo», pp. 1268, r.s. n. 6060, via Cesalpino, 26, Arezzo, per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 3 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5212

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia Portobello», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Edilizia Portobello», pp. 1052, r.s. n. 3880, località Pratantico, 1, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5213

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edilizia M.C.L. Paolo Uccello», in Pratovecchio.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Edilizia M.C.L. Paolo Uccello», pp. 869, r.s. n. 2869, via Tramontani, 2, Pratovecchio (Arezzo), per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5214

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Acli Casa 12» a r.l., in Castelfranco di Sopra.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Acli Casa 12» a r.l., pp. 763, r.s. n. 2290, via L. Da Vinci, 37, Castelfranco di Sopra (Arezzo), per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5215

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Edil Palazzo», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Edil Palazzo», pp. 1399, r.s. n. 11225, via Petrarca, 28, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5216

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Pergo», in Cortona.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia Pergo», pp. 1069, r.s. n. 3922, località Pergo, 28, Cortona (Arezzo), per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5217

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Molletta Uno», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «La Molletta Uno», pp. 1534, r.s. n. 11252, via Tibiano, 12, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5218

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Michelangelo», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento della società cooperativa edilizia di abitazione (o consorzio) in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Michelangelo», pp. 1477, r.s. n. 13211, viale Michelangelo, 116, Arezzo, per la quale sono stati accertati, come da risultanze dell'istruttoria di scioglimento, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte.

Il suddetto provvedimento sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5219

DECRETO 5 giugno 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Unione Alimentaristi Toscani», in Montevarchi.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Unione Alimentaristi Toscani», pp. 504, r.s. n. 1177, via dei Berlingorzi, 18, Montevarchi (Arezzo), per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5220

DECRETO 5 giugno 1997

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Agricola della Valtiberina», in Arezzo.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte, del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, primo comma, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996 con il quale il superiore Ministero ha decentrato agli U.P.L.M.O. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della commissione centrale;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. «Agricola della Valtiberina», pp. 706, r.s. n. 2046, via dei Tarlati, 1038, Arezzo, per la quale sono stati accertati, i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte.

Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e successivamente comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 5 giugno 1997

Il direttore: DI IESO

97A5221

DECRETO 19 giugno 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione prima;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) soc. coop. «La nostra casa», con sede in Terranova di Pollino, costituita per rogito notaio Lacanna dott. Vincenzo in data 17 settembre 1982, registro società n. 546 del tribunale di Lagonegro;

2) soc. coop. «Cancellara 1 a.r.l.», con sede in Cancellara, costituita per rogito notaio dott. prof. Domenico Antonio Zotta in data 22 marzo 1991, registro società n. 5050 del tribunale di Potenza;

3) soc. coop. «Società cooperative edilizia Fulgens 1° Soc. coop. a.r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito dott. Giovanni Giuliani in data 5 febbraio 1985, registro società n. 2850 del tribunale di Potenza;

4) soc. coop. «Casa Mia», con sede in Rionero in V., costituita per rogito notaio dott. Angelo Dorsa in data 1° aprile 1954, registro società n. 280 del tribunale di Melfi;

5) soc. coop. «E. Colombo», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio avv. Emiliano Laviano in data 21 aprile 1959, registro società n. 327 del tribunale di Melfi.

Potenza, 19 giugno 1997

Il dirigente: RANDAZZO

97A5250

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 26 marzo 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Altofonte e porzioni di aree ricadenti nei territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5436 del 20 marzo 1995, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Esaminato il verbale redatto nella seduta del 25 luglio 1995, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'intero territorio di Altofonte e porzioni di aree ricadenti nei territori dei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale;

Accertato che il predetto verbale del 25 luglio 1995 è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Monreale e depositato nelle segreterie degli stessi comuni per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939 e, precisamente, dal 9 agosto 1995 al 9 novembre 1995, dal 7 agosto 1995 al 7 novembre 1995 e dal 9 agosto 1995 al 9 novembre 1995;

Accertato che si è ritenuto opportuno e necessario di inserire la sopracitata area negli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 e dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 30 giugno 1940, n. 1357, per i motivi di cui di seguito:

il territorio di Altofonte che si intende tutelare costituisce, pur con le sue odierne mutilazioni, un quadro naturale di particolare bellezza che si pone a sfondo dello scenario meridionale della vallata del fiume Jato, nella parte più elevata della «conca d'oro».

Un tempo parte di questo territorio era compreso all'interno del «parco regio» opera che Re Ruggero II di Sicilia, fece impiantare nella prima metà del XII secolo.

Delimitato da un muro di confine il «Parco Nuovo» era raggiungibile, per chi uscisse dalle mura in prossimità del palazzo reale, percorrendo una mulattiera detta «trazzera regia». Essa percorreva l'odierna via Brasa e per Ambleri oltrepassando il fiume Oreto e le borgate di Villagrazia, Mollo, Malpasso, Ciambra, Piano Maglio giungeva al parco regio passando per l'ingresso principale detto Porta Giglio; poi attraverso la valle denominata oggi «valle del fico» permetteva di raggiungere il castello attorno a cui due secoli più tardi sarebbe sorto il paese di «Parco», oggi Altofonte e così chiamato poiché nella parte a monte del parco «amenissimo» di Ruggero II esisteva una fonte «lucidissima» da cui appunto, il paese trasse il suo nome.

Del castello all'interno del «parco nuovo», non si conosce l'epoca esatta della costruzione. Con il passare del tempo il palazzo reale di Altofonte passò prima agli Angioini e in seguito agli Aragonesi che per opera di Federico II attuarono radicali trasformazioni. Successivamente, in seguito alla nascita dell'infante Pietro d'Aragona il re Federico concesse il castello con l'annessa chiesa e relativo parco ai monaci Cistercensi. È la costruzione della chiesa che segna l'inizio del nuovo centro abitato che si sviluppa attorno all'antico castello normanno già peraltro trasformato in abbazia.

Gli abitanti che popolarono il futuro comune furono i coloni di quello che era stato il parco regio che i frati avevano suddiviso in lotti cedendolo in enfiteusi.

Il comune di Altofonte ebbe fondamento giuridico solo nel XIX secolo con il nome di Parco in ricordo del Parco Nuovo e così continuò a chiamarsi almeno nella tradizione popolare fino a qualche tempo fa.

Scarsissime sono le notizie che lo riguardano ed infatti esiste una totale mancanza di documentazione sul periodo che va dal Rinascimento ai nostri giorni; si sa soltanto da alcune notizie riportate da Vito D'Amico nel «Dizionario Topografico della Sicilia» che nel 1798 il paese contava circa 2.200 abitanti e che l'economia era basata sull'agricoltura essendo i terreni intorno all'abitato molto fertili e ricchi d'acqua; la dimostrazione dell'uso dei terreni è data fondamentalmente dall'analisi delle cartine topografiche che mostrano la presenza di una notevole quantità di trazzere e strade vicinali all'interno del territorio oggetto del vincolo: viabilità che permetteva l'attraversamento delle terre

rendendo più agevole il raggiungimento degli appezzamenti destinati sia a scopo agricolo che a pascolo e in ogni caso legato all'uso dei suoli.

In particolare il territorio oggetto della proposta di vincolo è caratterizzato da un reticolo di ruscelli e vene d'acqua superficiali. La ricchezza d'acqua è sempre stato un elemento condizionatore delle attività umane e quindi del processo di trasformazione del territorio; attraverso secoli di costante lavoro l'uomo ha attrezzato le sue terre con opere ed impianti atti a sfruttare la disponibilità delle acque e man mano che le tecniche progredivano maggiori profitti si traevano dai terreni irrigui contribuendo così alla nascita di casolari nelle campagne.

Tornando indietro nel tempo, sin dall'epoca di Alfonso il Magnanimo si assiste in tutta la Sicilia ad una evoluzione delle condizioni civili e con queste alla ripresa delle attività agricole nelle campagne attorno Palermo là dove i terreni permettevano una facile produzione delle colture e di conseguenza un rapido popolamento delle campagne dovuto anche alle opere di difesa studiate pei i caseggiati; si trattava di solito di una torre, come quella in contrada Rebuttone, che veniva posta a difesa del feudo o delle costruzioni rurali. Più tardi la torre perse la sua funzione difensiva e vengono ritenute sufficienti le solide mura di un baglio.

Di fabbricati rurali anche se alcuni ridotti a semplici ruderi è disseminato il territorio di Altofonte: le case Salamone, le case Orestano, Nanfera, Romei solo per citarne alcune. Le casse Romei, a monte dell'abitato di Altofonte, il cui nome significa Romano e che conservano al loro interno i resti di alcuni affreschi ascrivibili probabilmente al '600, farebbero supporre sul posto la presenza di un casale di origine romana ma l'ipotesi è tutta da verificare.

Altra importante risorsa economica del territorio era costituita dai numerosi mulini mossi dalle acque dell'Oreto che scendevano a valle per sfociare nella spiaggia di Santo Erasmo. Ai lati dell'Oreto si individuano ancora tre sistemi di mulini ed altri impianti produttivi legati in serie all'utilizzazione delle stesse acque:

il canale di Parco che partendo dalle sorgenti di Altofonte arriva sino alla campagna di Santa Maria di Gesù;

l'acquedotto della Sabucia che dalle sorgenti nei pressi del Vallone della Monaca, in territorio di Monreale, giunge in contrada Pagliarelli;

il sistema centrale situato sul margine sinistro del fiume che partendo dalla contrada Molara giunge al Ponte dell'Ammiraglio.

Il canale del Parco ha origine dalla sorgente chiamata Fontana Grande all'interno dell'abitato di Altofonte:

«... questa gran fonte ordinariamente si divide in due corsi. Passa l'iuno in mezzo al villaggio o sia piccola terra del Parco, che qui seguendo si mette avanti, e dà moto alle ruote di tre molini. Scende l'altro sin a Santa Maria di Gesù nella campagna di Palermo, e irrigando la contrada pienamente di Falsomiele, in molti luoghi suole unirsi colle acque di Ambleri dell'Orecchiuta».

I tre mulini all'interno dell'abitato, di cui parla il marchese di Villabianca, sono ancora oggi localizzabili nei mulini «di sopra», «di mezzo» e «di sotto», di questi il primo, completamente trasformato, conserva solo la caratteristica saia con piloni ed archi; degli altri due rimangono alcuni ruderi nel vallone sottostante il centro abitato; le acque che muovevano da questi mulini, dopo essere state utilizzate per scopi agricoli, si riversavano nell'Oreto.

Il canale principale del Parco attraversando la profonda valle del Biviere posta tra i Monti Moarda e Pizzo Valle del Fico, dove sono ancora visibili i resti di due mulini, il mulino Valle di Fico e del Lago di Parco (così denominati dal Villabianca) arriva alle pendici del Monte Orecchiuta.

Lo spettacolo naturale che si presenta a chi si addentra nella valle e segue l'andamento della Valle del Fico prima e della Valle del Balzo poi, è di incomparabile bellezza.

Lo scenario cambia in rapida successione: dalle valli prima citate ai Serri di Rebuttone; da questi alla montagna di Rebuttone, al residuo bosco di Rebuttone, tagliato in massima parte nella metà dell'ottocento successivamente alla fine della feudalità cui la normativa sui boschi era strettamente legata: tutto questo a sud di Altofonte. Ma la bellezza di un territorio solo in parte contaminato e danneggiato da una lottizzazione dei terreni, non muta se si percorre la s.s. in direzione del paese: superando Poggio S. Francesco si costeggia la rocca Addauro, il cozzo Paparina interessato da ritrovamenti archeologici e poi ancora le case «il Monaco», «Salamone»: tutto ciò ad ovest del centro abitato per chi ossera il territorio su una qualunque cartina topografica. A est il pizzo valle del Fico e il cozzo Orecchiuta. A nord i confini territoriali.

Emilio Sereni definisce il paesaggio agrario «quella forma che l'uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale». In questa realtà fisica si può leggere una storia che è sociale, economica di rapporti produttivi e perciò culturale.

Dalla fine del secolo scorso ad oggi il ruolo della campagna cede il passo ad una indiscriminata azione di annientamento dei valori. È solo in questi ultimi anni che, chi ha affrontato il tema del paesaggio e del suo rapporto con il costruito ha,.anche se sotto diverse angolazioni, posto un problema oggi purtroppo divenuto assolutamente prioritario: quello cioè del suo recupero quale ambiente esteticamente qualificato. Da ciò deriva l'esigenza immediata di guardare al paesaggio come un oggetto estetico e la conseguente necessità di una ricognizione di esso come opera d'arte in se stessa considerata. È indispensabile quindi che il paesaggio inteso come territorio venga tutelato per una sua armonica, nuova organizzazione, tendente a chiarire la presenza delle abitazioni al fine di equilibrare il rapporto tra costruito ed aree verdi esistenti. Bisogna recuperare e restituire gli spazi all'uomo definendoli

con una visione della storia più o meno antica e armonizzandoli con il paesaggio agrario e boschivo o di qualunque altro genere, storicizzato.

Per quel che riguarda l'abitato di Altofonte, si tratta di un impianto di origine medioevale la cui trama è tendente alla regolarizzazione ortogonale dei comparti e della viabilità, nonostante l'accidentalità del sito orografico di giacitura. Questa accidentalità ha determinato la creazione di diverse scalinate che permettono di superare il dislivello tra i vari piani conferendo una immagine particolare al paesaggio costruito.

Il centro storico mantiene tutt'ora la propria centralità; attorno ad esso si sviluppa l'abitato costruito da piccole case che fanno l'architettura del territorio; ad esse si compenetrano edifici di recente e nuova costruzione che tendono a spersonalizzare Altofonte che, nonostante tutto, conserva ancora il fascino di giardini nascosti da robuste mura, residui di quel paesaggio che penetrava e si confondeva con il palazzo di Re Ruggero e con esso si correlava. I resti di famose vestigia del passato come il palazzo ruggeriano, i resti dei mulini esistenti ancora all'interno del paese, le chiese tra cui quella di San Michele Arcangelo, oggi restaurata, il palazzo Vernaci ex Alliata di Villafranca e di tanti altri edifici meritano di essere tutelati e conservati.

È, quindi, di fondamentale importanza considerare la città di Altofonte un «*unicum*» inscindibile con il suo intorno: soltanto la tutela del territorio nella sua complessività tra paesaggio e costruito può consentire un'azione univoca ed efficace.

Il paesaggio, comunque, inteso è il prodotto dell'azione dell'uomo come agente modificatore dei suoli. Nei secoli il paesaggio, sia per l'azione umana, che per l'opera naturale ha mutato, a volte radicalmente, il proprio aspetto ma, è preciso indirizzo delle società evolute, armonizzare il prodotto umano con quello naturale. Invece, si assiste ad un fenomeno tendenzialmente inverso: in nome di una massiva speculazione il paesaggio, il territorio, le aree morfologicamente ricche di connotati di notevole valenza ambientale subiscono una costante violenza. Le cave per l'estrazione dei materiali, un tempo intelligentemente interrate, oggi deturpano grandi costoni rocciosi, i boschi spesso arsi per opera di scellerati, solo per citare alcuni esempi eclatanti contribuiscono alla distruzione e allo stravolgimento di una ricchezza naturale che è patrimonio collettivo.

Ritenuto che l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nasce dalla necessità di tutelare una vasta area rientrante nel complesso geologico noto nella letteratura geologica come Monti di Palermo.

Questi costituiscono un frammento della catena Appenninico-Maghrebide, formata dalla sovrapposizione tettonica di unità carbonatiche e terrigeno-carbonatiche di età mesozoico-terziaria, derivanti dalla deformazione dei domini paleogeografici Piattaforma Carbonatica Panormide Bacino Imerese e Piattaforma Carbonatico-Pelagica Trapanese.

La deformazione di questi domini paleogeografici avvenne a partire dal Miocene, dando origine, di conseguenza, a dei corpi geologici con omogeneità di *facies* e di comportamento strutturale (Unità stratigrafica strutturale - U.S.S.).

Queste U.S.S. durante l'intervallo Langhiano Tortoniano si sono sovrapposte le une alle altre con vergenza verso sud a formare l'edificio tettonico dei monti di Palermo.

Nella suddetta area affiorano perlopiù terreni in *facies* di Bacino Imerese afferenti alle U.S.S. Piana degli Albanesi e Sagana, Belmonte Mezzagno, che derivano rispettivamente alla deformazione della parte più esterna (U.S.S. Piana degli Albanesi) ed interna (U.S.S. Sagana, Belmonte Mezzagno) del Bacino Imerese.

I litotipi che prevalentemente si rinvengono nelle zone da sottoporre a vincolo appartengono a due distinte formazioni:

formazione Mirabella (Trias sup.): costituita prevalentemente da calcareniti gradate e laminate e/o calcilutiti grigiastre a noduli di selce, radiolari e lamellibranchi (Halobia), carapaci di crostacei, etc. (depositi di scarpata e di bacino). Si tratta di rocce carbonatiche con elevato contenuto di CaCo3 come quelli ad esempio che caratterizzano il Cozzo Paparina. Per quanto concerne la giacitura queste rocce possono ritrovarsi in banchi massicci e mal stratificati o in strati di spessore metrico decimetrico. Esso presentano diversi sistemi di fratture, da sottili a beanti, che tendono ad ampliarsi per fenomeni carsici;

formazione Famusi (Trias sup. - Lias inf.): si tratta di rocce costituite da doloruditi e doloreaniti gradate e laminate e brecce dolomitiche, ad elementi di piattaforma carbonatica (depositi di scarpata), risedimentate grigie, talora rosate, grigio giallastre e biancastre, generalmente in banchi di grosse dimensioni. Queste rocce presentano diversi sistemi di giunti variamente orientati di notevole persistenza, spesso beanti. Ne sono tipici esempi tutta l'area delle Serre di Rebuttone e le Punte della Moarda.

Sotto il profilo tettonico l'area è stata soggetta a più fasi che hanno avuto luogo durante la sua storia geologica e che sono responsabili dell'assetto strutturale della zona. Nella zona interessata dal preposto vincolo, si distinguono due grandi dislocazioni a prevalente andamento ovest-sud/ovest - nord/est, che hanno dato luogo al graben di Monreale. Di queste due dislocazioni la famiglia di Monreale decorre lungo il margine sinistro del fiume Oreto dalla località Rocca fino a Pioppo, mentre la faglia di Altofonte, parallela alla prima, segna tutto il versante destro della valle dell'Oreto passando sotto l'abitato. ,

Tra queste due dislocazioni principali si inserisce tutta una serie di fratture e faglie minori ad esse subparallele.

I terreni affioranti nella zona in oggetto hanno raggiunto il loro attuale assetto geomorfologico in seguito ad una morfogenesi Plio-Quaternaria caratterizzata da faglie dirette a forte rigetto che hanno determinato l'altitudine dei rilievi e l'andamento morfologico dei ver-

santi, completate in seguito dall'erosione, che ha giocato un ruolo diversificato in ragione dei differenti tipi litologici.

Si individuano, infatti, zone collinari caratterizzate da litotipi argilloso-arenacei che si contrappongono a zone montuose caratterizzate da rocce carbonatiche.

Lungo le pendici dei rilievi calcarei il modellamento dovuto all'azione delle acque dilavanti si combina con quello carsico. Le rocce carbonatiche, sono infatti, oggetto di processi di dissoluzione chimica, da parte delle acque meteoriche, queste, scorrendo in superficie o penetrando in profondità attraverso le discontinuità, danno luogo ad una tipica morfologia carsica, caratterizzata in superficie da forme dilavate, goline, campi solcati, in profondità da cavità che si allargano sempre più con il procedere del fenomeno, dando luogo ad inghiottitoi e grotte.

L'assetto idrogeologico della valle dell'Oreto, di cui il territorio che si intende tutelare fa parte, è governato principalmente dall'assetto strutturale e geometrico dei rilievi, i quali costituiscono delle unità idrogeologiche ciascuna con un carattere di autonomia rispetto alle altre.

Delle tre unità idrogeologiche riconoscibile nella valle dell'Oreto (U.I. Monte Cuccio; U.I. Belmonte Mezzagno; U.I. Piana di Palermo), quella più importante è l'U.I. di Belmonte Mezzagno, costituita in prevalenza da un acquifero-carbonatico caratterizzato da un'elevata permeabilità per fessurazione e carsismo cui fanno parte i litotipi della zona da vincolare, per l'elevata produttività idrica. Numerosi sono infatti i recapiti a valle del centro abitato di Altofonte, altri recapiti sono verso le sorgenti del gruppo Naselli-Ambleri (cunicoli e gallerie drenanti che hanno perso la loro funzione in seguito all'abbassamento della piezometrica) e verso il gruppo di San Ciro (cunicoli e gallerie in parte asciutti).

Considerato che da fonti documentarie ben poco esiste sul territorio di Altofonte, salvo l'erezione sulle pendici del Monte Moarda di un castello, in seguito alla conquista normanna, proprio sul ciglio della contrada che separa Altofonte da Monreale, e l'annessione di un parco e che «... cinto da una muraglia, circondava alcuni monti e boschi del territorio di Altofonte ...».

Sembra che fu il Re Ruggero a volere per quella zona il Castello ed il Parco e che gli stessi furono realizzati intorno al 1150. Altofonte diventa così la residenza di caccia dei re normanni e ad essa viene aggregata l'intera catena montuosa che scende verso Palermo sino a comprendere il Castello di Maredolce con il lago ed il famoso «Dattileto». All'interno del Parco furono racchiusi caprioli, porci selvatici ed altra selvaggina e proprio questa riserva divenne quella dove Re Ruggero più sovente si recava.

Il Parco assunse il nome di «Parco Nuovo» per distinguerlo da quello già esistente della Favara e si raggiungeva attraverso una regia trazzera che dall'Oreto passava per l'ingresso principale del Parco Regio, detto «Porta Ciglio» e superata la vallata del Fico arrivava fino al castello.

Dovrebbe essere questa la trazzera nota con il nome di «Scala dei muli», un sentiero tradizionale che fungeva da collegamento tra la città e le vallate interne del palermitano in direzione di Piana degli Albanesi e Misilmeri. La vecchia mulattiera originaria è pressoché scomparsa; parti sono state interrate nel tempo da lavori ed interventi sconsiderati che hanno anche travolto piccole realtà presenti lungo il percorso come alcune cavità naturali ed alcune edicolette votive ricavate negli anfratti rocciosi.

Il passaggio del Castello e del relativo parco ai monaci Cistercensi segnò la suddivisione in lotti del parco stesso e la sua assegnazione in enfiteusi ai coloni del nuovo abitato cresciuto intorno al castello e trasformate in Abbazia.

Difficile se non impossibile risulta oggi la lettura sul territorio della delimitazione di tale parco ed ancor meno risulta possibile l'identificazione degli originali profili di paesaggio naturale.

L'abbondanza di acqua ed il clima favorevole assicurano una particolare ricchezza di vegetazione e, conseguentemente, una ricca fauna vertebrata ed invertebrata. Gli altipiani di Rebuttone, le sorgenti della Moarda nascosti tra le vette, le pareti scoscese ed inaccessibili creavano le condizioni ideali per la sopravvivenza degli erbivori e dei grossi predatori nonché di una ricca avifauna: il daino (*cervus dama*), la lepre (*lepus capensis*), il coniglio (*oryctolagus cuniculus*) l'istrice (*hystrix cristata*) e il riccio (*erinaceus europaeus*) e, secondo l'Abate Maja, financo il lupo (*canis lupus*) ed ancor l'aquila reale (*aquila chrysaetos*) e lo sparviero (*accipiter nisus*) tra i rapaci, il colombaccio (*columba palumbus*) il fagiano (*phasianus colchicus*) e la coturnice (*alectoris graeca*) tra le specie più ambite per la caccia.

Possiamo supporre che fu proprio l'affidamento in enfiteusi a segnare i primi significativi cambiamenti della *facies* naturale dei luoghi ed a trasformare ampi appezzamenti di territorio in fondi agricoli. Questo cambiamento disegnerà nei secoli il nuovo aspetto ed assetto di tutta la zona che resterà pressoché immutata sino quasi ai tempi nostri.

Con eguale vigore e rigogliosità i «giardini agricoli» hanno sostituito la vegetazione naturale ed hanno disegnato un paesaggio altrettanto gradevole e ricco di cui ancora oggi si conservano ampie testimonianze. Olivi secolari, grossi carrubbi, vecchi aranceti e limoneti ed un numero rilevante di specie e varietà eduli, molte delle quali oggi scomparse dai recenti coltivi e sostituite da monocolture più produttive. È, quindi, una sorta di ricchezza storica, dal punto di vista agricola, quella che contraddistingue tutto il territorio di Altofonte, un patrimonio particolare, che oggi possiamo anche definire culturale, di cui salvaguardare la memoria storica a testimonianza di un rapporto uomo-ambiente oggi fortemente compromesse.

Considerato che il territorio è caratterizzato, nella zona denominata Balzo Rosso, a ridosso del cozzo Orecchiuta, da numerose presenze silvestri, un tempo boschi naturali, successivamente degradati dai ripetuti tagli che lasciano il campo ad un ricco sottobosco.

La speculazione agricola industriale del XV secolo ha smorzato l'abbondante presenza del mirto, ottimo combustibile, trasformando le verdi montagne della Conca d'Oro in nude garighe, che si presentano così ancora oggi.

Analoga sorte è toccata alla zona montuosa che sovrasta l'abitato di Altofonte nota col nome di Punte della Moarda per le caratteristiche formazioni a balze di questo massiccio che rappresentano la naturale continuità della citata valle del Fico. Proprio su queste zone però, oggi è possibile godere di ampie zone rimboschite che hanno molto cambiato l'aspetto desolato che questi monti avevano assunto.

Tutta l'area della valle del Fico e parte delle Punte della Moarda, di proprietà privata, sono oggi gestite dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, che ha avviato con successo un'azione di rimboschimento a conifere di gran parte dell'area.

Ancora più evidente risulta l'azione dell'I.R.F. della zona denominata della Moardella, appartenente allo stesso complesso delle Punte della Moarda ed acquisita al demanio regionale.

Soltanto nella zona della valle di Rebuttone si conserva l'originario bosco, costituito da una fitta copertura di arbusti inframmezzati a singoli individui di molto adulti di leccio, roverella e frassino, che si può attraversare con sentieri sterrati, lungo il corso del torrente della valle del Rebuttone, dalle contrade di Sbanduto e Giammeri, sui pendii di Cozzo dello Sbanduto e di Cozzo Giammeri. e su lungo la Costa Zolia e fin oltre, fino alle nude serre di Rebuttone.

Le Grotte.

Nell'area della Valle del Fico, in prossimità della vetta, si apre una grande fessura — alta circa 10 metri — la cui base si trova a quota 13 mt., incassata in parete per la profondità di circa sei metri, che costituisce l'imbocco di una cavità costituita da due pozzi rispettivamente di 19,50 e 9 metri orientati sull'asse N.NO. - S.SE.

Il primo pozzo presenta pareti leggermente strapiombanti e mantiene per tutto il suo sviluppo le stesse dimensioni dell'imbocco. Al suo fondo si trova una biforcazione a S.SE da cui si sviluppa un secondo pozzo lungo circa 8 metri con un dislivello di mt. 9.

Tutta la cavità, pur rappresentando un'interessante realtà speleologica non presenta importanti concrezionamenti e le poche esistenti si rinvengono solo nella parte terminale del pozzo.

Analogamente la grotta denominata «della Moardella».

Essa si trova a quota 550 mt. del massiccio della Moarda e si raggiunge percorrendo il sentiero che dalla fonte del Sopo conduce in direzione S/E fino a raggiungere un roccione spaccato in due: in questa fenditura della roccia ha il suo sviluppo la grotta.

Più interessante appare invece il pozzo denominato della Macchiaciucia.

L'imbocco di detta cavità è costituito da una stretta fessura lunga circa 6 metri che risulta occlusa da massi fatti rotolare lì volontariamente.

Il pozzo, dalla forma a campana scende verticalmente per circa 40 metri e lungo le pareti sono presenti rare concrezioni. A circa 23 metri è presente un orifizio sulla parete SE che, attraverso una stretta piazzuola, porta ad un secondo pozzo. Questo, oltre ad avere una conformazione differente dal primo, presenta le pareti riccamente e variamente concrezionate ed una nicchia incassata nella parete SE, è ricco di formazioni stalagmitiche dalle forme molto singolari e suggestive.

Infine, gli esploratori e descrittori del pozzo hanno anche segnalato la presenza di una colonna (parete NE) stalattitica alta un paio di metri sulla quale hanno rinvenuto, saldati alla stessa, degli ossicini dagli stessi ritenuti di colombo, ma che più verosimilmente potrebbero appartenere a chirotteri, abituali abitatori delle cavità.

In entrambi i casi risulta chiaro che il sito può costituire anche idoneo ricovero per la fauna.

Dalle punte della Moarda, attraverso la portella del Pozzillo, lasciato il territorio di Altofonte, non si può non seguire un naturale percorso di estrema suggestione e rilevante interesse naturalistico che include la costa di Carpineto, dall'aspetto dolomitico e che annovera a circa 50 metri dalla vetta, sul suo versante nord la grotta delle Volpi, una cavità naturale con stalattiti.

Oltre la costa del Carpineto, ma non lontano da essa, lungo il percorso ancora ricco di macchia mediterranea, quasi in prossimità della cima di monte Pizzuta, si apre la grotta del Garrone e poco distante lo Zubbione della Pizzuta, cavità a sviluppo verticale con circa 80 mt. di dislivello e di rilevante interesse speleologico per le sue bellissime concrezioni calcaree.

Le Acque.

Si è ritenuto necessario non escludere dalla perimetrazione del vincolo proposto parte del corso del Fiumelato di Meccini fino a raggiungere la località denominata Fontana Lupo.

L'esposizione delle alte pareti della Moarda, di Valle Fico e del Parco, confinanti con la gelida conca di Piana degli Albanesi, accentua i rigori invernali di tutto il comprensorio di Altofonte e consente il prolungarsi del pur breve stazionamento delle nevi nei periodi più freddi dell'anno. Le forti precipitazioni, che storicamente raggiungono una media annua di 1.300 mm., anche se oggigiorno sensibilmente diminuite, determinano un esubero idrico rispetto alla capacità di assorbimento dei terreni.

Ne consegue un abbondante ruscellamento superficiale di acque che vengono via via inghiottite dai calcari fessurati e corrosi, percolando in profondità nelle viscere montuose fino a formare un grande acquifero. Da questi depositi profondi, in corrispondenza di fratture tra le argille e le rocce più antiche l'acqua si insinua e scaturisce all'esterno. Si formano così sorgenti a polle sorgive che alimentano il sistema idrografico della valle dell'Oreto.

In particolare il territorio oggetto di vincolo che ingloba la sezione sud-est del bacino dell'Oreto con la Valle del Fico ed i picchi della Moarda, è caratterizzata da un reticolo di ruscelli e vene d'acqua superficiali che discendendo dalle balze montuose confluiscono in un ampio vallone noto con il nome di Fiumelato Meccini.

Esso, scavandosi il corso lungo il Cozzo Meccini, raggiunge l'Oreto propriamente detto in cui confluisce. Buona parte del Vallone Fiumelato di Meccini corre lungo il confine comunale di Altofonte con Monreale. Un percorso abbastanza tortuoso e poco praticabile, ricco di valloncelli coperti da una fitta boscaglia e dalle sponde inaccessibili per il proliferare di giunchi, typha e salcarelle (*salix caprea*) che si intersecano con altrettanti canali, noti col nome di «saje», realizzati dall'uomo per irrigare altrettanto fitti e rigogliosi frutteti alternati a campi orticoli, condizione questa che ha salvato parte delle sponde del fiume dalla cementificazione, prevalentemente abusiva che caratterizza tutta l'area.

Un dedalo di viuzze che raggiungono altrettante case e «villini» hanno sottratto a questo territorio potenziali ambienti fluviali di indubbio valore paesaggistico ma soprattutto naturalistico. Una testimonianza può essere considerata la località Fontana Lupo, dove una rigogliosa vegetazione ruderale vede assieme oleandri (*nerium oleander*), e canneti (*phragmites australis*) lungo gli argini mischiati con il sommacco (*Rhus sp.*) e gli alberi da fico (*ficus carica*) e di nespole (*eryobotrya japonica*) lungo le sponde. Qui, dove il percorso si fa più stretto fino a sparire in un antro, ruscella, secondo la tradizione storica, la sorgiva che dà origine al fiume Oreto, facendosi spazio tra le calcareniti tenere e tra erte pareti rocciose coperte dal delicato capelvenere e da un morbido tappeto di muschio.

La Flora.

La flora ascrivibile al territorio di Altofonte ricalca a grandi linee quella presente in tutta la ben più vasta valle dell'Oreto. Su di essa i borbonici più noti hanno parlato nel descrivere le numerose escursioni fatte, soprattutto nella porzione a monte, già dagli inizi dell'800 (Parlatore 1839, Lojacono Pojero 1888-1909).

In particolare, il Parlatore nella sua «Flora Panormita» fa precisi riferimenti a località della zona quali la valle del Fico, il Gorgo di Rebuttone, l'omonimo bosco e il Pizzo della Moarda.

In alcuni casi le località indicate sono quelle da cui provengono gli esemplari poi descritti e costituiscono i «loci classici» su cui si basano le diagnosi scientifiche.

Inutile dire che molte delle specie descritte sono oggi sparite ma alcune sono ancora presenti e proprio nelle porzioni montane del bacino; per tali motivi l'integrità di tali stazioni reclama adeguate forme di tutela e tutta l'attenzione della p.a. nell'interesse della collettività.

I pochi esempi di vegetazione subnaturale sono costituiti da nuclei di lecceta spesso frammisti ad essenze estranee introdotte con opere di rimboschimento ed alcune comunità rupestri abbarbicate nelle zone più impervie.

Considerato che alla fine degli anni '50 la Regione siciliana ha dato avvio ai piani territoriali di coordinamento previsti dalla legge n. 1150 del 1942 col fine di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere in alcune parti del territorio e quindi di pianificare l'ubicazione di grandi infrastrutture, nonché dei servizi di interesse regionale incluse le attrezzature per il tempo libero ed i parchi di ogni tipo.

Nel P.T.C. del «palermitano» il sistema dei parchi è individuato sulle montagne a corona di Palermo e tutta la Valle dell'Oreto viene destinata ad uso agricolo.

L'attuazione del P.T.C. viene, comunque, superato dalla legge regionale n. 80/77, la quale estende il concetto di «bene culturale» comprendendovi anche i beni naturali e naturalistici.

In aggiunta a ciò parti della Valle del Fico e della Moarda sono state, come già detto, acquisite al demanio regionale o, comunque, prese in gestione dall'I.R.F.

È questa una forma di tutela che pur se capace di conservare o recuperare pezzi del territorio non è sufficiente e soprattutto non aiuta a regolamentare il territorio nel suo complesso.

In tal senso l'apposizione di un vincolo paesaggistico, se attuato e gestito nella sua più ampia intepretazione di tutela, che è quella di curare anche il patrimonio naturale, può invertire il trend negativo cui tendono tutte le aree a ridosso di una metropoli qual'è Palermo che è quello di fungere da aree di espansione.

È proprio questa tendenza che inevitabilmente spazza via in primo luogo i residui di naturalità di queste valli ed anche ne fa perdere la propria identità tipica di ogni territorio che ha vissuto, com'è stato per Altofonte, momenti storici importanti.

Rilevato che l'area, oggetto del presente provvedimento, è perimetrata vincolisticamente come segue:

il territorio per il quale si propone il vincolo paesaggistico comprende l'intero territorio di Altofonte e parte di quello di Monreale e Piana degli Albanesi. La perimetrazione di vincolo della porzione di territorio ricadente nella pertinenza del comune di Monreale partendo dalla sorgente Fontana Lupo, segue il confine comunale tra Monreale e Altofonte (coincidente con il Fiumelato di Meccini) fino ad incontrare in contrada Seggio alla quota di mt. s.l.m. 329, la strada vicinale che dalle case Terrasi conduce alle case Cialini per congiungersi poi alla carreggiabile che conduce al ponte di Fiumelato. Da questo punto la perimetrazione segue verso est, in direzione di Palermo, il limite dei 150 metri dal fiume relativo al vincolo ex legge n. 431/1985 sempre sul Fiumelato di Meccini fino all'incrocio con la strada provinciale che dalla frazione di Aquino conduce ad Altofonte.

Infine il limite segue sulla stessa strada sino ad incontrare Ponte di Parco e da qui riprende il confine comunale fino a Fontana Lupo.

La perimetrazione di vincolo della porzione ricadente nel comune di Piana degli Albanesi, partendo dal punto in cui si incontrano i confini comunali di Altofonte e Piana degli Albanesi con il limite del vincolo boschivo ex legge n. 431/1985, scende seguendo il

confine del vincolo boschivo stesso fino ad incontrare in confine comunale tra Piana degli Albanesi e Monreale; da qui risale lungo lo stesso confine sino a raggiungere la Porta del Garrone prima e costeggiando la Costa del Carpineto, Portella del Pozzillo.

Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 25 luglio 1995 a supporto della proposta di vincolo di Altofonte, come descritta nel verbale medesimo — parte sostanziale del presente provvedimento —, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona.

Rilevato che sono state prodotte con corrette modalità le seguenti opposizioni, nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939:

comune di Altofonte: contesta la motivazione della proposta di vincolo perche:

non coincidente con l'antico «Parco Ruggeriano», che non presenta più confini ben definiti;

nella relazione allegata al verbale si enfatizza, spesso con imprecisioni, su fatti di interesse naturale e naturalistico, di interesse storico e architettonico presenti nel territorio;

non si fa riferimento al contesto territoriale e ambientale dissestato, inquinato e infestato dall'abusivismo edilizio privato e dalla proliferazione di opere pubbliche di dubbia utilità;

non è stato sottoposto a vincolo paesaggistico l'intero fiume Oreto, dal momento che la sponda ricadente nel comune di Altofonte è stata inglobata nel perimetro sopradescritto mentre la sponda che rimane nel distretto di Palermo non è stata compresa in questa proposta;

manca il coordinamento tra il sistema vincolistico e la pianificazione territoriale, il primo indiscriminatamente, finisce col tutelare tanto beni culturali quanto comparti territoriali in condizioni preoccupanti, mentre il secondo tende a riqualificare e a recuperare le aree compromesse dalla massiccia cementificazione intervenuta negli anni;

sembra che l'apposizione del vincolo non sia stata preceduta da una corretta ed opportuna verifica sui luoghi;

cav. Pipitone Giuseppe e altri: i ricorrenti lamentano la mancanza di notifica individuale della proposta di vincolo, i ricorrenti affermano che l'elenco delle località sottoposte a vincolo, predisposto dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Altofonte per un periodo inferiore a quello previsto dall'art. 2 della legge n. 1497/39;

cava Valle Rena nella persona del sig. Buttitta Salvatore: evidenzia il difetto di motivazione in relazione alla genericità della proposta di vincolo.

Viste le controdeduzioni dalla Soprintendenza di Palermo, che ha risposto alle osservazioni mosse in maniera soddisfacente, nella nota n. 16/V del 10 gennaio 1997:

1) l'elenco delle località sottoposte a vincolo, predisposto dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, è stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Altofonte per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 1497/1939 e, precisamente, dal 9 agosto 1995 al 20 novembre 1995, così come comunicato dal comune di Altofonte con nota n. 8258 del 21 novembre 1995;

2) circa la mancata notifica individuale della proposta di vincolo specifica che il terzo comma dell'art. 9 della legge n. 10/1991 consente, quando, per l'elevato numero dei destinatari, la comunicazione personale risulta gravosa, di applicare differenti forme di pubblicità, che possono concretarsi con quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dall'art. 10 del regio-decreto n. 1357/1940,

3) in merito alla motivazione che è stata contestata perché priva di riscontri storici, si sottolinea che la Soprintendenza di Palermo, nella sua relazione, ha prodotto diversi riferimenti storici, facendo innanzitutto riferimento al «Parco regio» di re Ruggero II di Sicilia, al castello e alla «trazzera regia». Si fa poi riferimento al Palazzo di re Ruggero, ai mulini ancora esistenti, alla chiesa di S. Michele Arcangelo, a palazzo Vernaci e a tutti gli altri edifici, chiese e fontane che costituiscono il patrimonio storico-artistico del comune;

4) l'osservazione dei ricorrenti che contesta l'imposizione del vincolo anche su zone fortemente degradate, non sembra conveniente dal momento che l'adozione di questo vincolo paesaggistico interviene proprio per evitare la totale distruzione e lo stravolgimento di un territorio che ancora oggi è ricco di risorse naturali che costituiscono patrimonio collettivo, volendo mirare al recupero del paesaggio quale ambiente esteticamente qualificato;

5) non si può accogliere l'opposizione riferita alla tutela di una sola riva del fiume Oreto, perché, come palesamente chiaro sulle planimetrie allegate al verbale, il vincolo ingloba ambedue gli argini del fiume, ma soprattutto è irrilevante dal momento che le rive dei fiumi sono di per sé vincolate dalla legge n. 431/1985;

6) in riferimento alle opposizioni presentate dal sig. Buttitta Salvatore e Cava Valle rena s.n.c., si precisa che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939, sono soggette a tutela «le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze». In tal senso la relazione storico-tecnica e la relazione tecnico-scientifica mettono in risalto la particolare bellezza del territorio da tutelare, territorio che risulta vario e diversificato dal punto di vista naturale ma che presenta proprie peculiarità morfologiche. Sotto questo punto di vista, le caratteristiche geologiche e floristiche dell'area, la presenza di grotte, di ruscelli e di vene d'acqua superficiali, costituiscono elementi specifici che, nonostante l'azione deturpante dell'uomo (come la presenza di cave per l'estrazione dei materiali che deturpano i grandi

costoni rocciosi), sono ancora presenti e non possono non costituire oggetto di tutela da parte della commissione BB.NN.PP. di Palermo;

7) con riferimento alle opposizioni presentate dal comune di Altofonte con nota prot. n. 11559 dell'8 novembre 1995, è opportuno ribadire una volta di più che la ratio della legge n. 1497/39 non è solo quella di tutelare il singolo bene, ma anche le bellezze naturali considerate come quadri naturali (art. 1, n. 4). In questa direzione si è rivolta l'azione della Soprintendenza, che attraverso le relazioni, frutto di una rigorosa verifica in loco, ha ampiamente messo in evidenza la bellezza paesaggistica e naturale del territorio di Altofonte e, nel contempo, il patrimonio storico-artistico ancora oggi presente.

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 25 luglio 1995.

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico l'intero territorio di Altofonte e le porzioni di territorio ricadenti nei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale, in conformità della proposta del 25 luglio 1995 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nel verbale del 25 luglio 1995 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo e delimitata, con pallinato colore rosso, nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio-decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana unitamente al verbale redatto nella seduta del 25 luglio 1995 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ed alla planimetria di cui sopra è cenno, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio-decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sara trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, ai comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Monreale perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Monreale, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopra citata all'albo dei comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Monreale.

Palermo, 26 marzo 1997

L'assessore: D'ANDREA

ALLEGATI

VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE DI PALERMO

OGGETTO: *Verbale della riunione del 25 luglio 1995.*

L'anno 1995 il giorno 25 del mese di luglio, presso i locali di via Ausonia n. 122 si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, su invito del presidente dott.ssa C.A. Di Stefano, diramato con nota prot. n. 2474 del 19 luglio 1995 con il seguente ordine del giorno:

apposizione vincolo sul territorio del comune di Altòfonte che comprende anche porzioni limitate di territori dei comuni di Monreale e Piana degli Albanesi.

Alle ore 9,30 sono presenti i signori:

dott.ssa C.A. Di Stefano, presidente;

arch. A. Porrello, componente;

arch. S. Lo Nardo, componente;

dott. M. R. Camillo, segretario;

dott. S. Garofalo, direttore ripartimentale delle foreste, membro aggregato.

La commissione procede alla verifica della cartografia e del relazione storico-tecnica e tecnico-scientifica predisposta dalle sezioni beni PAU e beni NN.NN. della Soprintendenza B.C.A. di Palermo.

Si rileva a tal riguardo che gran parte del territorio di che trattasi da sottoporre a vincolo, interessa aree demaniali di competenza dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

La commissione ribadisce l'opportunità che all'apposizione dei vincoli facciano seguito da parte degli organi competenti la stesura dei piani territoriali paesistici che rappresentano uno strumento unico e insostituibile per la concreta gestione del territorio vincolato.

In riferimento al verbale della precedente seduta effettuata in data 4 luglio 1995 il soprintendente comunica di avere già insediato la commissione interna che curerà la redazione del piano paesistico del territorio della Piana dei Colli e contestualmente illustra i nuovi criteri che dovranno essere seguiti nella stesura del nuovo vincolo.

La commissione prende atto con soddisfazione che è stato dato corso a quanto stabilito nella procedente seduta.

La commissione infine definisce l'esame della cartografia e delle relazioni storico-tecniche e tecnico-scientifiche predisposte dalle predette sezioni tecnico-scientifiche e relative al vincolo da apporre sul

territorio del comune di Altofonte e comprendente anche porzioni limitate di territorio dei comuni di Piana degli Albanesi e di Monreale.

Le sopracitate cartografie e relazioni vengono qui di seguito riportate e diventano parte integrante del presente verbale.

PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939

Comuni di: Altofonte e parte del territorio di Monreale e Piana degli Albanesi

Perimetrazione.

Il territorio, per il quale si propone il vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, comprende l'intero territorio di Altofonte e parte di quello di Monreale e di Piana degli Albanesi. La perimetrazione di vincolo della porzione di territorio ricadente in quello di Monreale partendo dalla sorgente Fontana Lupo, segue il confine comunale tra Monreale e Altofonte (coincidente con il Fiumelato di Meccini) fino ad incontrare in contrada Seggio alla quota mt. s.m. 329 la strada vicinale che dalle case Terrasi conduce alle case Cialini per congiungersi poi alla carreggiabile che conduce al ponte di Fiumelato. Da questo punto la perimetrazione segue verso est, in direzione di Palermo, il limite dei 150 mt. dal fiume relativo al vincolo ex legge n. 431/85 sempre sul Fiumelato di Meccini fino all'incrocio con la strada, provinciale che dalla frazione di Aquino conduce ad Altofonte. Infine il limite segue sulla stessa strada sino ad incontrare Ponte di Parco e da qui riprende il confine comunale fino a Fontana Lupo.

La perimetrazione di vincolo della porzione di territorio ricadente nel comune di Piana degli Albanesi, partendo dal punto in cui si incontrano i confini comunali di Altofonte e Piana degli Albanesi con il limite del vincolo boschivo ex legge n. 431/85 scende seguendo il confine del vincolo boschivo stesso fino ad incontrare il confine comunale tra Piana degli Albanesi e Monreale, da qui risale lungo lo stesso confine sino a raggiungere la Porta del Garrone prima e costeggiando la Costa del Carpineto, Portella del Pozzillo.

Motivazione.

Il territorio comunale di Altofonte che si intende tutelare costituisce, pur con le sue odierne mutilazioni, un quadro naturale di particolare bellezza che si pone a sfondo dello scenario meridionale della vallata del fiume Jato, nella parte più elevata della «conca d'oro».

Un tempo parte di questo territorio era compreso all'interno del «parco regio» opera che Re Ruggero II di Sicilia, fece impiantare nella prima metà del XII secolo.

Parco, dalla voce anglica Park, corrispondente a *vivarium*. Il nome stesso ci chiarisce l'uso al quale fu destinato sin dall'origine il castello che fu costruito all'interno della sua cinta. Esso sorgerà a sette miglia da Palermo e si colloca tra le falde dei monti «Moarda» e la vallata che separa questa contrada da Monreale. Il particolare paesaggio montuoso, la ricchezza delle acque e l'abbondanza della selvaggina hanno contribuito senz'altro alla scelta del luogo, per l'impianto di un castello di caccia estivo. Oggi quel che resta del palazzo reale fa parte del nucleo abitato e con esso si confonde.

Delimitato da un muro di confine il «Parco Nuovo» era raggiungibile, per chi uscisse dalle mura in prossimità del palazzo Reale, percorrendo una mulattiera detta «trazzera regia». Essa percorreva l'odierna via Brasa e per Ambleri oltrepassando il fiume Oreto e le borgate di Villagrazia, Mollo, Malpasso, Ciambra, Piano Maglio giungeva al parco regio passando per l'ingresso principale detto Porta Giglio; poi attraverso la valle denominata oggi «valle del fico» permetteva di raggiungere il castello attorno a cui due secoli più tardi sarebbe sorto il paese di «Parco», oggi Altofonte e così chiamato poiché nella parte a monte del parco «amenissimo» di Ruggero II esisteva una fonte «lucidissima» da cui appunto, il paese trasse il suo nome.

Del castello all'interno del «parco nuovo», non si conosce l'epoca esatta della costruzione. Con il passare del tempo il palazzo reale di Altofonte passò prima agli Angioini e in seguito agli Aragonesi che per opera di Federico II attuarono radicali trasformazioni, Successivamente, in seguito alla nascita dell'infante Pietro d'Aragona il re Federico concesse il castello con l'annessa chiesa e relativo parco ai monaci Cistercensi. È la costruzione della chiesa che segna l'inizio del nuovo centro abitato che si sviluppa attorno all'antico castello normanno già peraltro trasformato in abazia.

Gli abitanti che popolarono il futuro comune furono i coloni di quello che era stato il parco regio che i frati avevano suddiviso in lotti cedendolo in enfiteusi.

Il comune di Altofonte ebbe fondamento giuridico solo nel XIX secolo con il nome di Parco in ricordo del Parco Nuovo e così continuò a chiamarsi almeno nella tradizione popolare fino a qualche tempo fa.

Scarsissime sono le notizie che lo riguardano ed infatti esiste una totale mancanza di documentazione sul periodo che va dal Rinascimento ai nostri giorni, si sa soltanto da alcune notizie riportate da Vito Amico nel «Dizionario Topografico della Sicilia» che nel 1798 il paese contava circa 2.200 abitanti e che l'economia era basata sull'agricoltura essendo i terreni intorno all'abitato molto fertili e ricchi d'acqua; la dimostrazione dell'uso dei terreni è data fondamentalmente dall'analisi delle cartine topografiche che mostrano la presenza di una notevole quantità di trazzere e strade vicinali all'interno del territorio oggetto della nostra indagine: viabilita che permetteva l'attraversamento delle terre e che quindi rendevano più agevole il raggiungimento degli appezzamenti destinati sia a scopo agricolo che a pascolo e in ogni caso legato all'uso dei suoli. In particolare il territorio oggetto della proposta di vincolo è caratterizzato da un reticolo di ruscelli e vene d'acqua superficiali. La ricchezza d'acqua è sempre stato un elemento condizionatore delle attività umane e quindi del processo di trasformazione del territorio attraverso secoli di costante lavoro l'uomo ha attrezzato le sue terre con opere ed impianti atti a sfruttare la disponibilità delle acque e man mano che le tecniche progredivano maggiori profitti si traevano dai terreni irrigui contribuendo così alla nascita di casolari nelle campagne.

Tornando indietro nel tempo, sin dall'epoca di Alfonso il Magnanimo si assiste in tutta la Sicilia ad una evoluzione delle condizioni civili e con queste alla ripresa delle attività agricole nelle campagne attorno Palermo là dove i terreni permettevano una facile produzione delle colture e di conseguenza un rapido popolamento delle campagne dovuto anche alle opere di difesa studiate per i caseggiati; si trattava di solito di una torre, come quella in contrada Rebuttone, che veniva posta a difesa del feudo o delle costruzioni rurali. Più tardi la torre perse la sua funzione difensiva e vennero ritenute sufficienti le solide mura di un baglio.

Di fabbricati rurali anche se alcuni ridotti a semplici ruderi è disseminato il territorio di Altofonte le case Salamone, le case Orestano, Nanfera, Romei solo per citarne alcune. Le case Romei a monte dell'abitato di Altofonte, il cui nome significa Romano e che conservano al loro interno i resti di alcuni affreschi ascrivibili probabilmente al '600, farebbero supporre sul posto la presenza di un casale di origine romana ma, l'ipotesi è tutta da verificare.

Altra importante risorsa economica del territorio era costituta dai numerosi mulini mossi dalle acque dell'Oreto che scendevano a valle per sfociare nella spiaggia di Sant'Erasmo.

Ai lati dell'Oreto si individuano ancora tre sistemi di mulini e altri impianti produttivi legati in serie all'utilizzazione delle stesse acque:

il canale di Parco che partendo dalle sorgenti di Altofonte arriva sino alla campagna di Santa Maria di Gesù;

l'acquedotto della Sabucia che dalle sorgenti nei pressi del vallone della Monaca, in territorio di Monreale, giunge nella contrada Pagliarelli;

«il sistema centrale» situato sul margine sinistro del fiume che partendo dalla contrada Molara giunge al ponte dell'Ammiraglio.

Il canale del Parco ha origine dalla sorgente chiamata Fontana Grande all'interno dell'abitato di Altofonte: «... questa gran fonte ordinariamente si divide in due corsi. Passa l'uno in mezza al villaggio o sia piccola terra del Parco, che qui seguendo si mette avanti, e dà moto alle ruote di tre molini. Scende l'altro sino a Santa Maria di Gesù nella campagna di Palermo, e irrigando la contrada pienamente di Falsomiele in molti luoghi suole unirsi colle acque di Ambleri dell'Orecchiuta».

I tre mulini all'interno dell'abitato, di cui parla l'infaticabile marchese di Villabianca, sono ancora oggi localizzabili nei mulini «di sòpra», «di mezzo» e «di sotto»; di questi il primo, completamente trasformato, conserva sola la caratteristica saia con piloni ed archi; degli altri due rimangono alcuni ruderi nel vallone sottostante il centro abitato; le acque che muovevano da questi mulini, dopo essere state utilizzate per scopi agricoli, si riversavano nell'Oreto.

Il canale principale del Parco attraversando la profonda valle del Biviere posta tra i monti Moarda e Pizzo Valle del Fico, dove sono ancora visibili i resti di due mulini, il mulino Valle di Fico e del lago di Parco (così denominati dal Villabianca) arriva alle pendici del monte Orecchiuta.

Lo spettacolo naturale che si presenta a chi si addentra nella valle e segue l'andamento della valle del Fico prima e della valle del Balzo poi è di incomparabile bellezza. Lo scenario cambia in rapida successione dalle valli prima citate ai Serri di Rebuttone, da questi alla montagna di Rebuttone, al residuo bosco di Rebuttone, tagliato in massima parte nella metà dell'ottocento in seguito alla fine della feudalità cui la normativa sui boschi era strettamente legata. tutto questo a sud di Altofonte. Ma la bellezza di un territorio solo in parte contaminato e danneggiato da una lottizzazione dei terreni, non muta se si percorre la SS in direzione del paese. superando Poggio San Francesco si costeggia la rocca Addauro, il cozzo Paparina interessato da ritrovamenti archeologici e poi ancora le case «il Monaco», «Salamone». Tutto ciò ad ovest del centro abitato per chi osserva il territorio su una qualunque cartina topografica A est il pizzo valle del Fico e il cozzo Orecchiuta A nord i confini territoriali.

Emilio Sereni definisce il paesaggio agrario «quella forma che l'uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale» in questa realtà fisica si può leggere una storia che è sociale, economica e di rapporti produttivi e perciò culturale

Dalla fine del secolo scorso ad oggi il ruolo della campagna cede il passo ad una indiscriminata azione di annientamento dei valori È solo in questi ultimi anni che, chi ha affrontato il tema del paesaggio e del suo rapporto con il costruito ha, anche se sotto diverse angolazioni, posto un problema oggi purtroppo divenuto assolutamente prioritario. quello cioè del suo recupero quale ambiente esteticamente qualificato. Da ciò deriva l'esigenza immediata di guardare al paesaggio come un oggetto estetico e la conseguente necessità di una ricognizione di esso come opera d'arte in se stessa considerata. È indispensabile quindi che il paesaggio inteso come territorio venga tutelato per un'armonica, nuova organizzazione di esso tendente a chiarire la presenza delle abitazioni affinché sia mantenuto un equilibrato rapporto tra costruito e aree verdi esistenti. Bisogna recuperare e restituire gli spazi all'uomo definendoli con una costante visione della storia più o meno antica e armonizzandoli con il paesaggio agrario o boschivo o di qualunque altro genere, storicizzato

Per quel che riguarda l'abitato di Altofonte, si tratta di un impianto di origine medievale la cui trama è tendente alla regolarizzazione ortogonale dei comparti e della viabilità, nonostante l'accidentalità del sito orografico di giacitura. Questa accidentalità ha determinato la creazione di diverse scalinate che permettono di superare il dislivello tra i vari piani conferendo una immagine particolare al paesaggio costruito

Il centro storico mantiene tutt'ora la propria centralità, attorno ad esso si sviluppa l'abitato costituito da piccole case che fanno l'architettura del territorio, ad esse si compenetrano edifici di recente e nuova costruzione che tendono a spersonalizzare Altofonte ma, nonostante tutto resta ancora il fascino di giardini nascosti da robuste mura, nascosti alla vista del passante frettoloso ma, che sono retaggio di quel paesaggio che penetrava e si confondeva con il palazzo di Re Ruggero e con esso si correlava

I resti di famose vestigia del passato come il palazzo ruggeriano, i resti dei mulini esistenti ancora all'interno del paese, le chiese tra cui quella di San Michele Arcangelo, oggi restaurata, il palazzo Vernaci ex Alliata di Villafranca e di tanti altri edifici meritano di essere tutelati e conservati.

È quindi di fondamentale importanza considerare la città di Altofonte un «*unicum*» inscindibile con il suo intorno· poichè e solo la tutela del territorio nel suo complesso paesaggio e costruito può consentire un'azione univoca ed efficace.

Il «paesaggio» comunque inteso: ambiente, territorio è il prodotto dell'azione dell'uomo come agente modificatare dei suoli

Nei secoli il paesaggio, vuoi per l'opera umana, vuoi per l'opera naturale ha mutato, a volte radicalmente il sua aspetto ma, sempre si è cercato di armonizzare il prodotta umano con quello naturale Oggi si assiste ad un fenomeno inverso in nome di una massiva speculazione il paesaggio, il territorio, subiscono una costante violenza. Le cave per l'estrazione dei materiali, un tempo intelligentemente interrate, oggi deturpano grandi costoni rocciosi· ne è un esempio la cava di Rebuttone, i boschi spesso volontariamente arsi per opera di scellerati, solo per citare alcuni esempi eclatanti contribuiscono alla distruzione e allo stravolgimento di una ricchezza naturale che è patrimonio collettivo.

SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI SEZIONE BENI NATURALI E NATURALISTICI PALERMO

Inquadramento geologico dell'area di vincolo

L'area interessata dal vincolo, rientra nel complesso geologico noto nella letteratura geologica come Monti di Palermo. Questi costituiscono un frammento della catena Appenninico-Maghrebide, formata dalla sovrapposizione tettonica di unità carbonatiche e terrigeno-carbonatiche di età mesozoica-terziaria, derivanti dalla deformazione dei domini paleogeografici Piattaforma Carbonatica Panormide, Bacino Imerese e Piattaforma Carbonatico-Pelagica Trapanese.

La deformazione di questi domini paleogeografici avvenne a partire dal Miocene, dando origine, di conseguenza, a dei corpi geologici con omogeneità di facies e di comportamento strutturale (Unità Stratigrafico-Strutturali U.S S.). Queste U.S.S. durante l'intervallo Langhiano-Tortoniano si sono sovrapposte le une alle altre con vergenza verso Sud a formare l'edificio tettonico dei Monti di Palermo.

Nella suddetta area affiorano perlopiù terreni in facies di Bacino Imerese afferenti alle U.S.S Piana degli Albanesi e Sagana Belmonte Mezzagno, che derivano rispettivamente alla deformazione della parte più esterna (U S S. Piana degli Albanesi) ed interna (U S.S. Sagana Belmonte Mezzagno) del Bacino Imerese

I litotipi che prevalentemente si rinvengono nelle zone da sottoporre a vincolo appartengono a due distinte formazioni.

formazione Mirabella (Trias sup.). costituita prevalentemente da calcareniti gradate e laminate e/o calcilutiti grigiastre a noduli di selce, radiolari e lamellibranchi (Halobia) carapaci di crostacei, ecc. (depositi di scarpata e di bacino). Si tratta di rocce carbonatiche con elevato contenuto di CaCo3 come quelli ad esempio che caratterizzano il Cozzo Paparina. Per quanto concerne la giacitura queste rocce possono ritrovarsi in banchi massicci e mal stratificati o in strati di spessore metrico o decimetrico. Esse presentano diversi sistemi di fratture, da sottili a beanti, che tendono ad ampliarsi per fenomeni carsici,

formazione Famusi (Trias sup. - Lias inf.): si tratta di rocce costituite da dolorudıti e doloareniti gradate e laminate e brecce dolomitiche, ad elementi di piattaforma carbonatica (depositi di scarpata), risedimentate grigie, talora rosate, grigio-giallastre e biancastre, generalmente in banchi di grosse dimensioni Queste rocce presentano diversi sistemi di giunti variamente orientati di notevole persistenza, spesso beanti. Ne sono tipici esempi tutta l'area delle Serre di Rebuttone e le Punte della Moarda.

Sotto il profilo tettonico l'area è stata soggetta a più fasi che hanno avuta luogo durante la sua storia geologica e che sono responsabili dell'assetto strutturale della zona.

Nella zona interessata dal preposto vincolo si distinguono due grandi dislocazioni a prevalente andamento OSO-E-NE che hanno dato luogo al graben di Monreale. Di queste due dislocazioni la faglia di Monreale decorre lungo il margine sinistro del fiume Oreto, dalla località Rocca fino a Pioppo, mentre la faglia di Altofonte, parallela alla prima, segna tutto il versante destro della valle dell'Oreto passando sotto l'abitato Tra queste due dislocazioni principali si inseriscе tutta una serie di fratture e faglie minori ad esse sub-parallele.

I terreni affioranti nella zona in oggetto hanno raggiunto il loro attuale assetto geomorfologico in seguito ad una morfogenesi Plio-Quaternaria, caratterizzata da faglie dirette a forte rigetto che hanno determinato l'altitudine dei rilievi e l'andamento morfologico dei versanti, completata in seguito dall'erosione che ha giocato un ruolo diversificato in ragione dei differenti tipi litologici. Si individuano, infatti, zone collinari caratterizzate da litotipi argilloso-arenacei che si contrappongono a zone montuose caratterizzate da rocce carbonatiche.

Lungo le pendici dei rilievi calcarei il modellamento dovuto all'azione delle acque dilavanti si combina con quello carsico Le rocce carbonatiche sono, infatti, oggetto di processi di dissoluzione chimica da parte delle acque meteoriche, queste scorrendo in superficie o penetrando in profondità attraverso la discontinuità, danno luogo ad una tipica morfologia carsica, caratterizzata in superficie da forme dilavate, doline, campi solcati, in profondità di cavità che si allargano sempre più con il procedere del fenomeno, dando luogo ad inghiottitoi e grotte.

L'assetto idrogeologico della valle dell'Oreto, di cui il territorio che si intende sottoporre a vincolo fa parte, è governato principalmente dall'assetto strutturale e geometrico dei rilievi i quali, proprio per le peculiari caratteristiche litologiche, strutturali e morfologiche, costituiscono delle unità idrogeologiche ciascuna con un carattere di autonomia rispetto alle altre.

Delle tre unità idrogeologiche riconoscibili nella valle dell'Oreto (U.I. Monte Cuccio; U.I. Belmonte Mezzagno; U.I. Piana di Palermo), quella più importante è l'unità idrogeologica di Belmonte Mezzagno, costituita in prevalenza da un acquifero carbonatico caratterizzato da elevata permeabilità per fessurazione e carsismo cui fanno parte i litotipi della zona da vincolare, per l'elevata produttività idrica. Numerosi sono infatti i recapiti a valle del centro abitato di Altofonte, altri recapiti sono verso le sorgenti del gruppo Naselli-Ambleri (cunicoli e gallerie drenanti che hanno perso la loro funzione in seguito all'abbassamento della piezometrica) e verso il gruppo di San Ciro (cunicoli e gallerie in parte asciutti).

Il parco e la sua storia.

Ben poco esiste, specialmente come fonti descrittive, sul territorio di Altofonte, ed ancora meno ci sarebbe se, in seguito alla conquista normanna, non fosse stato eretto sulle pendici del Monte Moarda un castello, proprio sul ciglio della contrada che separa Altofonte da Monreale, e se allo stesso non fosse stato annesso un parco che «... cinto da una muraglia, circondava alcuni monti e boschi del territorio di Altofonte...».

Sembra che fu il re Ruggero a volere per quella zona il castello ed il parco e che gli stessi furono realizzati intorno al 1150. Altofonte diventa così la residenza di caccia dei re normanni e ad essa viene aggregata l'intera catena montuosa che scende verso Palermo sino a comprendere il castello di Maredolce con il lago ed il famoso «Dattileto». All'interno del parco furono racchiusi caprioli, porci selvatici ed altra selvaggina e proprio questa riserva divenne quella dove re Ruggero più sovente si recava.

Il parco assunse il nome di «Parco Nuovo» per distinguerlo da quello già esistente della Favara e si raggiungeva attraverso una trazzera Regia che dall'Oreto passava per l'ingresso principale del parco regio, detto «Porta Ciglio» e superata la vallata del Fico arrivava fino al castello.

Dovrebbe essere questa la trazzera nota con il nome di «Scala dei muli», un sentiero tradizionale che fungeva da collegamento tra la città e le vallate interne del palermitano in direzione Piana degli Albanesi e Misilmeri.

La vecchia mulattiera originaria è oggi pressocché scomparsa; parti sono state interrate nel tempo da lavori ed interventi sconsiderati che hanno anche travolto piccole realtà presenti lungo il percorso come alcune cavità naturali ed alcune edicolette votive ricavate negli anfratti rocciosi.

Il passaggio del Castello e del relativo parco ai monaci Cistercensi segnò la suddivisione in lotti del parco stesso e la sua assegnazione in enfiteusi ai coloni del nuovo abitato cresciuto attorno al castello ovviamente trasformato in abbazia.

Difficile se non impossibile risulta oggi la lettura sul territorio della delimitazione di tale parco ed ancor meno risulta possibile l'identificazione degli originali profili di paesaggio naturale. L'unica certezza che resta è quella di una particolare ricchezza della vegetazione, legata all'abbondanza di acqua ed al clima favorevole e conseguentemente quella di una ricca fauna vertebrata ed invertebrata. Gli altopiani di Rebuttone, le sorgenti della Moarda nascoste tra le vette, e le pareti scoscese ed inaccessibili creavano le condizioni ideali per la sopravvivenza degli erbivori e dei grossi predatori nonché di una ricca avifauna: il daino (cervus dama), la lepre (lepus capensis) il coniglio (oryctolagus cuniculus), l'istrice (hystrix cristata) e il riccio (erinaceus europaeus) e, secondo l'abate Maja, financo il lupo (canis lupus) ed ancora l'aquila reale (aquila chrysaetos) e la sparviero (accipiter nisus) tra i rapaci, il colombaccio (columba palumbus), il fagiano (phasianus colchicus) e la coturnice (alectoris graeca) tra le specie più ambite per la caccia.

Possiamo supporre che fu proprio l'affidamento in enfiteusi a segnare i primi significativi cambiamenti della facies naturale dei luoghi ed a trasformare ampi appezzamenti di territorio in fondi agricoli. Questo cambiamento disegnerà nei secoli il nuovo aspetto, ed assetto, di tutta la zona che resterà pressocché immutata fino quasi ai tempi nostri. Con eguale vigore e rigogliosità i «giardini agricoli» hanno sostituito la vegetazione naturale ed hanno però comunque disegnato un paesaggio altrettanto gradevole e ricco di cui ancora oggi si conservano ampie testimonianze, olivi secolari, grossi carrubbi, vecchi aranceti e limoneti ed un numero rilevante di specie e varietà eduli, molte delle quali oggi scomparse dai recenti coltivi e sostituite da monocolture più produttive. È quindi anche una sorta di ricchezza storica, dal punto di vista agricolo, quella che contraddistingue tutto il territorio di Altofonte, un patrimonio particolare, che oggi possiamo anche definire culturale, di cui salvaguardare la memoria storica a testimonianza di un rapporto uomo ambiente oggi fortemente compromesso.

Il territorio oggi.

Giungendo nei pressi del confine comunale di Altofonte, nella zona denominata Balzo Rosso, a ridosso del cozzo Orecchiuta, la vista si apre sulla Valle del Fico, attraversata dal vecchio acquedotto del Biviere alimentata da una ricca sorgente, un tempo rigogliosa di boschi naturali a leccio e roverella e poi degradata dai ripetuti tagli che lasciano il campo ad un ricco sottobosco caratterizzato dalla abbondante presenza del mirto.

Con il sopravvento della speculazione agricola industriale del XV secolo anche il mirto, peraltro ottimo combustibile, viene massicciamente tagliato e le verdi montagne della Conca d'Oro vengono trasformate in nude garighe, ed ancora così oggi si presentano al visitatore.

Analoga sorte è toccata alla zona montuosa che sovrasta l'abitato di Altofonte nota col nome di Punte della Moarda per le caratteristiche formazioni a balze di questo massiccio che rappresentano la naturale continuità della citata Valle del Fico. Proprio su queste zone però oggi è possibile godere di ampie zone rimboschite che hanno molto cambiato l'aspetto desolato che questi monti avevano assunto.

Tutta l'area della Valle del Fico e parte delle Punte della Moarda, di proprietà privata, sono oggi gestite dall'I.R.F., Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, che ha avviato con successo un'azione di rimboschimento a conifere di gran parte dell'area.

Ancora più evidente risulta l'azione dell'I.R.F nella zona denominata della Moardella, appartenente allo stesso complesso delle Punte della Moarda ed acquisita al demanio regionale.

Diversa e forse più suggestiva è invece la zona della Valle di Rebuttone dove ancora l'originario bosco costituito da una fitta copertura di arbusti inframmezzati a singoli individui molto adulti di leccio, roverella e frassino si possono attraversare con sentieri sterrati che corrono ora lungo il corso del torrente della valle di Rebuttane ora attraverso le contrade di Sbanduto e Giammeri ora sui pendii di Cozzo dello Sbanduto e di Cozzo Giammeri su lungo la Costa Zolia e fin oltre fino alle nude Serre di Rebuttone.

Le grotte.

Nell'area della Valle del Fico, in prossimità della vetta, si apre una grande fessura - antro alta circa 10 metri, la cui base si trova a quota m 13, incassata in parete per la profondità di circa 6 metri, che costituisce l'imbocco di una cavità costituita da due pozzi rispettivamente di 19,50 e 9 metri orientati sull'asse N.NO-S.SE.

Il primo pozzo presenta pareti leggermente strapiambanti e mantiene per tutto il suo sviluppo le stesse dimensioni dell'imbocco.

Al suo fondo si trova una biforcazione a S.SE da cui si sviluppa un secondo pozzo lungo circa 8 metri con un dislivello di m 9.

Tutta la cavità, pur rappresentando un interessante realtà speleologica non presenta importanti concrezionamenti e le poche esistenti si rinvengono solo nella parte terminale del pozzo.

Analoghe caratteristiche dal punto di vista concrezionale presenta la grotta denominata della Moardella. Essa si trova a quota 550 m del massiccio della Moarda e si raggiunge percorrendo il sentiero che dalla fonte del Sopo conduce in direzione sud est fino a raggiungere un roccione spaccato in due: in questa fenditura della roccia ha il suo sviluppo la grotta.

Più interessante appare invece il pozzo denominato della Macchiaciucia, località non indicata sulle carte che si raggiunge percorrendo la provinciale Palermo-Piana degli Albanesi fino al km 16,420 e, lasciata la stessa, sulla sinistra per 1.550 metri.

L'imbocco della cavità è costituito da una stretta fessura lunga circa 6 metri che risulta occlusa da massi fatti rotolare li volontariamente

Il pozzo, dalla forma a campana scende verticalmente per circa 40 metri e lungo le pareti sono presenti rare concrezioni. A circa 23 metri è presente un orifizio sulla parete SE che attraverso una stretta piazzuola porta ad un secondo pozzo Questo, oltre ad avere una conformazione differente dal primo, presenta le pareti riccamente e variamente concrezionate ed una nicchia incassata nella parete SE è ricca di formazioni stalagmitiche dalle forme molto singolari e suggestive.

Infine gli esploratori e descrittori del pozzo hanno anche segnalato la presenza sulla parete NE di una colonna stalattitica alta un paio di metri sulla quale hanno rinvenuto, saldati alla stessa, degli ossicini dagli stessi ritenuti di colombo ma che più verosimilmente potrebbero appartenere a chirotteri, abituali abitatori delle cavità In entrambi i casi risulta chiaro che il sito può costituire anche idoneo ricovero per la fauna

Dalle Punte della Moarda, attraverso la portella del Pozzillo, lasciato il territorio di Altofonte, non si può non seguire un naturale percorso di estrema suggestione e rilevante interesse naturalistico che include la costa di Carpineto, dall'aspetto dolomitico e che annovera a circa 50 metri dalla vetta, sul suo versante nord la grotta delle Volpi, una cavità naturale con stalattiti.

Oltre la costa del Carpineto, ma non lontano da essa, lungo un percorso ancora ricco di macchia mediterranea, quasi in prossimità della cima di monte Pizzuta, si apre la grotta del Garrone e poco distante, ma molto difficile da reperire, lo Zubbione della Pizzuta, cavità a sviluppo verticale con circa 80 m di dislivello e di rilevante interesse speleologico per le sue bellissime concrezioni calcaree.

Le acque

Rientrando in territorio di Altofonte ma sempre a cavallo con quello di Monreale si è ritenuto necessario non escludere dalla perimetrazione del vincolo proposto parte del corso del Fiumelato di Meccini fino a raggiungere la località denominata Fontana Lupo.

L'esposizione delle alte pareti della Moarda, di Valle Fico e del Parco, confinanti con la gelida conca di Piana degli Albanesi, accentua i rigori invernali di tutto il comprensorio di Altofonte e consente il prolungarsi del pur breve stazionamento delle nevi nei periodi più freddi dell'anno Le forti precipitazioni, che storicamente raggiungono una media annua di 1.300 mm, anche se oggi giorno sensibilmente diminuite, determinano un surplus idrico rispetto alla capacità di assorbimento dei terreni

Ne consegue un abbondante ruscellamento superficiale di acque che vengono via inghiottite dai calcari fessurati e corrosi, percolando in profondità nelle viscere montuose fino a formare un grande acquifero Da questi depositi profondi, in corrispondenza di fratture tra le argille e le rocce più antiche l'acqua si insinua e scaturisce all'esterno Si formano così sorgenti e polle sorgive che alimentano il sistema idrografico della Valle dell'Oreto.

In particolare il territorio oggetto di vincolo che ingloba la sezione Sud-Est del bacino dell'Oreto con Valle Fico ed i picchi della Moarda, è caratterizzata da un reticolo di ruscelli e vene d'acqua superficiali che, discendendo dalle balze montuose confluiscono in un ampio vallone noto col nome di Fiumelato Meccini Esso, scavandosi il corso lungo il Cozzo Meccini, raggiunge l'Oreto propriamente detto in cui confluisce Buona parte del Vallone Fiumelato di Meccini corre lungo il confine comunale di Altofonte con Monreale.

Un percorso abbastanza tortuoso e poco praticabile, ricco di valloncelli coperti da una fitta boscaglia e dalle sponde inaccessibili per il proliferare di giunchi, typha e salcerelle (salix caprea) che si intersecano con altrettanti canali, noti col nome di «saje», realizzati dall'uomo per irrigare altrettanto fitti e rigogliosi frutteti alternati a campi orticoli, condizione questa che ha salvato parte delle sponde del fiume dalla cementificazione, prevalentemente abusiva, che caratterizza tutta l'area

Un dedalo di viuzze che raggiungono altrettante case e «villini» hanno sottratto a questo territorio potenziali ambienti fluviali di indubbio valore paesaggistico ma soprattutto naturalistico. Una testimonianza può essere considerata la località Fontana Lupo (vedi foto), dove una rigogliosa vegetazione ruderale vede assieme oleandri (nerium oleander) e canneti (phragmites australis) lungo gli argini mischiati con il sommacco (rhus sp) e gli alberi di fico (ficus carica) e di nespole (erybotrya japonica) lungo le sponde Qui, dove il percorso si fa più stretto fino a sparire in un antro, ruscella, secondo la tradizione storica, la sorgiva che dà origine al fiume Oreto, facendosi spazio tra le calcareniti tenere e tra erte pareti rocciose coperte dal delicato capelvenere e da un morbido tappeto di muschio.

Caratteri floristici

La flora ascrivibile al territorio di Altofonte ricalca a grandi linee quella presente in tutta la ben più vasta valle dell'Oreto Su di essa, pur non essendovi specifiche opere, i botanici più noti hanno parlato, nel descrivere le numerose escursioni fatte, soprattutto nella porzione a monte, già dagli inizi dell'800 (Parlatore 1839, Lojacono Pojero, 1888-1909).

In particolare il Parlatore nella «Flora Panormitana» fa precisi riferimenti a località della zona quali la Valle del Fico, il Gorgo di Rebuttone, l'omonimo bosco e il Pizzo della Moarda.

In alcuni casi le località indicate sono quelle da cui provengono gli esemplari poi descritti e costituiscono i «loci classici» su cui si basano le diagnosi scientifiche.

Inutile dire che molte delle specie descritte sono oggi sparite ma alcune sono ancora presenti e proprio nelle porzioni montane del bacino, per tali motivi l'integrità di tali stazioni reclama adeguate forme di tutela e tutta l'attenzione della pubblica amministrazione dell'interesse della collettività

I pochi esempi di vegetazione subnaturale sono costituiti da nuclei di lecceta spesso frammisti ad essenze estranee introdotte con opere di rimboschimento ed alcune comunità rupestri abbarbicate nelle zone più impervie.

Tutela

Alla fine degli anni '50 la regione siciliana iniziò l'iter di formazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dalla legge n 1150 del 1942 col fine di orientare e coordinare l'attività urbanistica da svolgere in alcune parti del territorio e quindi di pianificare l'ubicazione di grandi infrastrutture nonché dei servizi di interesse regionale incluse le attrezzature per il tempo libero ed i parchi di ogni tipo.

Nel P T.C. del «palermitano» il sistema dei parchi è individuato sulle montagne a corona di Palermo e tutta la Valle dell'Oreto viene destinata ad uso agricolo.

L'attuazione del P.T C. viene comunque superato dalla legge regionale n. 80/1977 che detta «Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della regione siciliana» che estendendo il concetto di bene culturale include anche i beni naturali e naturalistici

In aggiunta a ciò parti della Valle del Fico e della Moarda sono state, come già detto, acquisite al demanio regionale o comunque prese in gestione dall'I.R F. È questa una forma di tutela che pur se capace di conservare o recuperare pezzi del territorio non è sufficiente e soprattutto non aiuta a regolamentare il territorio nel suo complesso

In tal senso l'apposizione di un vincolo paesaggistico, se attuato e gestito nella sua più ampia interpretazione di tutela, che è quella di curare anche il patrimonio naturale, può invertire il trend negativo cui tendono tutte le aree a ridosso di una metropoli qual'è Palermo che è quello di fungere da aree da zone di espansione.

È proprio questa tendenza che inevitabilmente spazza via in primo luogo i residui di naturalità di queste valli e anche, cosa non trascurabile, ne fa perdere la propria identità tipica di ogni territorio che ha vissuto, com'è stato per Altofonte, momenti storici importanti.

I componenti della commissione approvano all'unanimità quanto riportato nelle predette relazioni e determinano pertanto di apporre il vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/39, secondo i perimetri indicati nelle suddette relazioni e descritti nell'allegata cartografia, nel predetto territorio appartenente ai comuni di Altofonte, Monreale e Piana degli Albanesi.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 12,00

Palermo, 25 luglio 1995

Il presidente della commissione. DI STEFANO

Componente · PORRELLO

Componente. LO NARDO

Membro aggregato GAROFALO

Segretario · CAMILLO

Legenda
Case
ville
ponti
grotte
sorgenti
mulini
REGIONE SICILIANA
ALTOFONTE

97A5266

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 206. Provincia di Lucca. S.p. n. 9 «di Marina». Ripristini e consolidamenti in varie località. Lotto B. Progetto esecutivo. Importo L. 1.140.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 208).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 206 - Provincia di Lucca - S.p. n. 9 «di Marina» - Ripristino e consolidamento varie località - Importo complessivo L. 2.150.000.000;

Rilevato che l'ente attuatore ha ritenuto di suddividere l'intervento di cui all'oggetto in 2 stralci funzionali come previsto dalla ordinanza commissariale n. 30 del 7 agosto 1997;

Visto il progetto dei lavori occorrenti per la realizzazione del lotto B redatto dalla provincia di Lucca, approvato con delibera C.S. n. 286 del 10 maggio 1997 immediatamente eseguibile e trasmesso con nota prot. n. 33617/VI A.G. 09 del 13 maggio 1997;

Ordina:

1) di prendere atto del progetto: intervento n. 206 - Provincia di Lucca - S.p. n. 9 «di Marina» - Ripristini e consolidamenti in varie località - Importo L. 1.140.000.000, redatto dalla provincia di Lucca come in premessa ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori	L.	870.475.080
B) Somme a disposizione:		
b1) IVA 19% su importo lavori	»	165.390.266
b2) spese tecniche	»	101.150.000
b3) per imprevisti	»	2.900.000
b4) per arrotondamenti	»	84.654
Importo totale di progetto . . .	L.	1.140.000.000

2) di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza;

3) la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 26 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5258

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 206. Provincia di Lucca. S.p. n. 9 «di Marina». Ripristini e consolidamenti in varie località. Lotto A. Progetto esecutivo. Importo L. 1.010.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 209).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 206 - Provincia di Lucca - S.p. n. 9 «di Marina» - Ripristini e consolidamenti varie località - Importo complessivo L. 2.150.000.000;

Rilevato che l'ente attuatore ha ritenuto di suddividere l'intervento di cui all'oggetto in 2 stralci funzionali come previsto dalla ordinanza commissariale n. 30 del 7 agosto 1997;

Visto il progetto dei lavori occorrenti per la realizzazione del lotto A redatto dalla provincia di Lucca, approvato con delibera C.S. n. 244 del 2 maggio 1997 immediatamente eseguibile e trasmesso con nota prot. n. 32012/VI A409 del 7 maggio 1997;

Ordina:

1) di prendere atto del progetto: intervento n. 206 - Provincia di Lucca - S.p. n. 9 «di Marina» - Ripristini e consolidamenti in varie località - Lotto A - Importo L. 1.010.000.000, redatto dalla provincia di Lucca come in premessa ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori:

a1) a misura	L.	750.770.500
a2) per compensi a corpo	»	13.000.000

B) Somme a disposizione:

b1) IVA 19% sugli importi di cui al punto *A)*	»	145.116.395
b2) spese tecniche	»	100.000.000
b3) per arrotondamenti	»	1.113.105
Importo totale di progetto	L.	1.010.000.000

2) di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza;

3) la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 26 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5259

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 207. Provincia di Lucca. S.p. n. 42 «di Stazzema». Ripristini e consolidamenti in varie località. Progetto esecutivo. Importo L. 1.666.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 210).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996, n. 179 dell'11 marzo 1997 e n. 206 del 14 maggio 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza, una quarta e una quinta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 207 - Provincia di Lucca - S.p. n. 9 «di Marina» - Ripristini e consolidamenti in varie località - Importo complessivo L. 1.666.000.000;

Visto il progetto dei lavori occorrenti per la sistemazione e il consolidamento di scarpate con posa in opera di reti metalliche e barriere paramassi nei pressi della galleria «Tre Fiumi» redatto dalla provincia di Lucca, approvato con delibera C.S. n. 285 del 10 maggio 1997 immediatamente eseguibile e trasmesso con nota prot. n. 33616/VI A.G. 09 del 13 maggio 1997;

Ordina:

1) di prendere atto del progetto: intervento n. 207 - Provincia di Lucca - S.p. n. 42 «di Stazzema» - Ripristini e consolidamenti in varie località - Importo L. 1.166.000.000, redatto dalla provincia di Lucca come in premessa ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori	L.	1.296.318.050
B) Somme a disposizione:		
b1) IVA 19% su importo lavori	»	246.300.430
b2) spese tecniche	»	120.000.000
b3) per indennità di occupazione	»	3.000.000
b4) per arrotondamenti	»	381.520
Importo totale di progetto	L.	1.666.000.000

2) di trasmettere alla provincia di Lucca la presente ordinanza;

3) la prosecuzione del procedimento di attuazione del progetto è subordinata alla acquisizione dei pareri favorevoli degli enti previsti dal vigente ordinamento;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 26 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5260

ORDINANZA 26 maggio 1997.

Piano degli interventi: intervento n. 169. Comune di Vergemoli. Sistemazione viabilità alternativa Vergemoli Calomini. Importo L. 845.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 211).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario per gli adempimenti attribuiti al commissario dalla predetta ordinanza 2449/1996, attribuendo al medesimo tutti i poteri amministrativi e tecnici concernenti gli atti di urgenza, da esercitare tramite proprie ordinanze;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il commissario predisponga un piano di interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano può essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, ferma restando la necessaria presa d'atto del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 13 del 15 luglio 1996 è stato approvato il piano in questione e che, in data 17 luglio 1996, il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la relativa presa d'atto;

Considerato altresì che con ordinanza commissariale n. 17 del 26 luglio 1996 è stata approvata una integrazione e parziale rimodulazione del piano, anche in adeguamento a quanto richiesto nella presa d'atto del 17 luglio 1996 da parte del Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria presa d'atto in data 1° agosto 1996;

Considerato che con ordinanze commissariali n. 61 del 9 settembre 1996, n. 158 del 12 novembre 1996 e n. 179 dell'11 marzo 1997 sono state approvate rispettivamente una seconda, una terza ed una quarta rimodulazione del piano degli interventi di cui ha preso atto il Dipartimento della protezione civile con nota n. 56714 del 13 settembre 1996, nota del 7 dicembre 1996 e nota del 26 marzo 1997;

Rilevato che l'attuazione degli interventi previsti nel piano e nella sua integrazione e parziale rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati, in conformità al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14 del 19 luglio 1996, successivamente integrato con ordinanza n. 30 del 7 agosto 1996;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dagli enti attuatori;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza 14/1996;

il rispetto della quota massima prevista per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità di cui al punto 2.3 della medesima ordinanza 14/1996;

Rilevato che nel piano è stato incluso il seguente intervento: Intervento n. 169 - Comune di Vergemoli - Sistemazione viabilità alternativa Vergemoli Calomini - Importo L. 845.000.000;

Considerato che per problemi interni di personale dell'amministrazione comunale si è determinato il mancato e parziale invio della documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto, come risulta dalla nota del 29 aprile 1997 n. 662 di prot.;

Considerato che i lavori sono stati affidati al R.T.I. Guidi Gino S.p.a. e Pennacchi Inaco S.r.l. di Castelnuovo Garfagnana;

Ravvisata altresì la necessità di regolarizzare la procedura di gestione degli interventi del piano secondo il disciplinare di cui all'ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto il progetto redatto dall'ufficio tecnico del comune di Vergemoli in collaborazione con lo studio tecnico e topografico geom. Giovanni Bertagni di Castelnuovo Garfagnana e dello studio geologico Moni Emiliano di Gallicano approvato con delibera di giunta municipale n. 48 del 20 febbraio 1997 n. 77 del 3 luglio 1997 e n. 21 del 20 febbraio 1997 e trasmesso con nota n. 662 del 29 aprile 1997;

Ordina:

1) di prendere atto del progetto: intervento n. 169 - Comune di Vergemoli - Sistemazione viabilità alternativa Vergemoli Calomini - Importo L. 834.000.000, redatto dall'ufficio tecnico del comune di Vergemoli come in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996 e all'ordinanza commissariale n. 14/1996, che presenta il seguente quadro economico:

A) Per lavori	L.	684.630.235
B) Somme a disposizione:		
b1) IVA 19%	»	130.079.744
b2) spese tecniche	»	7.000.000
b3) per perizia geologica e rilievi topografici	»	15.000.000
b4) per spese eventuali espropriazioni	»	5.000.000
b5) per spese lavori in economia ed imprevisti	»	3.290.021
Totale complessivo	L.	845.000.000

2) di prendere atto altresì del nuovo quadro economico risultante a seguito dell'affidamento dei lavori:

A) Per lavori	L.	676.209.283
B) Somme a disposizione	»	158.769.784
b1) per progettazione	»	7.000.000
b2) per IVA 19%	»	128.479.763
b3) per occupazione ed espropri	»	5.000.000
b4) perizia geol. e lavori in economia	»	18.290.021
b5) ribasso d'asta + IVA	»	10.020.933
Importo totale di progetto	L.	845.000.000

3) di trasmettere al comune di Vergemoli la presente ordinanza;

4) la presa d'atto di cui alla presente ordinanza è effettuata ai fini delle verifiche specificate nelle premesse.

Firenze, 26 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A5261

ORDINANZA 27 maggio 1997.

Affidamento d'incarico professionale al prof. ing. Armando Brath e al prof. ing. Ugo Maione per gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 677/1996. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 212).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Visto il decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996 convertito con la legge n. 677 del 31 dicembre 1996, secondo cui all'art. 4 comma IX i presidenti delle regioni perimetrate le aree a rischio idrogeologico provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo a regolare deflusso delle acque;

Ravvisata pertanto la necessità di effettuare studi idrogeologici ed idraulici al fine di individuare tali immobili con la conseguente definizione delle strutture di ostacolo nelle aree interessate;

Verificata pertanto l'urgenza di affidare gli incarichi per gli studi di cui al punto precedente per il rispetto dei termini di cui alla legge n. 677/1996, art. 4;

Verificata la necessità di ricorrere per i suddetti incarichi ad esperti di provata competenza, non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, e di avvalersi della disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996;

Ritenuto di avvalersi, ai fini di tale individuazione prevista all'art. 4 della legge n. 677/1996, del prof. A. Brath e del prof. ing. U. Maione rispettivamente ordinari della cattedra delle costruzioni idrauliche nella facoltà di ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna e della cattedra di idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano, i quali in rapporto alla loro specifica professionalità rappresentano i soggetti più idonei in quanto rivestono le capacità professionali e l'esperienza necessaria come risulta dai curricula acquisiti agli atti;

Considerato inoltre che i professionisti di cui al punto precedente hanno già svolto su incarico del commissario diversi studi preliminari per l'esecuzione delle opere di cui al Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera *«A»;*

Visto il decreto legislativo n. 490/1994;

Ordina:

1. Di affidare al prof. ing. Armando Brath e al prof. Ugo Maione l'incarico per lo studio progettuale avente ad oggetto: «Verifica idraulica del Torrente Cardoso dalle origini fino alla località Nespolo, ai fini dell'individuazione degli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque».

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *«A»*.

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 72.828.000, di cui L. 60.000.000 per lo studio generale, L. 1.200.000 per gli oneri previdenziali pari al 2% e L. 11.628.000 per I.V.A. al 19%.

5. Tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

6. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Firenze, 27 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E ....
PER ....

L'anno millenovecentonovantasette .... il giorno .... del mese di ....

TRA

regione Toscana, codice fiscale 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996; in seguito indicato «commissario», nato a Pisa il .... , domiciliato presso la sede dell'Ente

E

prof. ing. Armando Brath, codice fiscale BRTRND57P11H220, nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957 e residente a Milano, via Fucini n 8,

prof ing. Ugo Maione codice fiscale MNAGUO30R191113R, nato a S Piero Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930 e residente a Milano, viale Cirene n. 1, in seguito indicati entrambi «professionisti»

PREMESSO

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del Piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla data medesima;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/1996;

che il decreto-legge 12 novembre 1996, convertito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 677, dispone all'art. 4, comma IX, che «i presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico, ai sensi dal comma 2, provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque»;

che si determina, pertanto, al fine di individuare tali immobili ai sensi della citata disposizione, la necessità di effettuare gli studi idrogeologici ed idraulici e la conseguente definizione delle strutture di ostacolo nelle aree interessate;

che si individuano nei professionisti prof ing. A. Brath e prof. ing. U. Maione, rispettivamente ordinari della cattedra delle costruzioni idrauliche nella facoltà di ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna e della cattedra di idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano, gli esperti idonei che rivestono, in rapporto alla loro specifica professionalità, le capacità professionali e l'esperienza necessaria ad effettuare tali studi come risulta dai curricula acquisiti agli atti;

· che inoltre i professionisti di cui al punto precedente hanno già effettuato su incarico del commissario diversi studi di fattibilità preliminari per l'esecuzione delle opere previste nel Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica come sopra indicato;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) i medesimi professionisti risultano in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato in schema con ordinanza del commissario n. .... del ....

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida ai proff. ingg. Armando Brath e Ugo Maione l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: «Verifica idraulica del Torrente Cardoso dalle origini fino alla località Nespolo, ai fini dell'individuazione degli immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque»

Art. 2.

Oggetto

Lo studio comprende le seguenti attività:

analisi degli studi e delle progettazioni già effettuate per la medesima area, volta all'identificazione delle zone in cui sono presenti fattori di potenziale rischio;

campagna topografica di dettaglio nelle aree individuate al punto precedente e finalizzata all'integrazione e all'infittimento localizzato dei rilievi topografici esistenti;

verifica idraulica del tratto di corso d'acqua esaminato, ai fini dell'individuazione dei fabbricati che determinano situazioni di inaccettabile aggravamento delle condizioni di rischio idraulico e che andranno rimossi.

Lo studio dovrà contenere in particolare.

relazioni descrittive con indicazioni operative;

planimetria in scala appropriata (indicativamente 1.2000), sulla base cartografica fornita dall'amministrazione, con indicazione degli immobili da acquisire;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Lo studio completo come descritto all'art 2 dovrà essere consegnato all'Ufficio del commissario entro e non oltre il 10 luglio 1997, esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione di intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

I professionisti si obbligano ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

I professionisti A. Brath e U. Maione dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/96; del Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996 e si obbligano a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per l'incarico di cui all'art. 2 è corrisposto un compenso determinato e concordato in complessivi L. 60.000.000, comprensivo di ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso ed eccettuato Tale compenso è attribuito a ciascuno dei professionisti per la metà dell'importo.

Tale compenso si intende al netto dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali che sono a carico del commissario, per un totale complessivo pari a L. 72.828.000.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo per le progettazioni accreditato al commissario presso la Banca d'Italia.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna dell'elaborato su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore dei professionisti sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazione dei professionisti, previo rilascio di regolare quietanza.

I professionisti dichiarano espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Lo studio e la documentazione relativa rimarranno di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto ai professionisti pena la decadenza dal contratto, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico dei professionisti, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, art. 5

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto i professionisti eleggono domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario. FONTANELLI

I professionisti: A. BRATH - U. MAIONE

I sottoscritti, proff. ingg. A. Brath e U. Maione, nella qualità di liberi professionisti dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

I professionisti: A. BRATH - U MAIONE

97A5262

ORDINANZA 27 maggio 1997.

Affidamento d'incarico professionale al prof. ing. Enio Paris per gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 677/1996. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 213).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli, sub-commissario, in conformità quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Visto il decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito con la legge n. 677 del 31 dicembre 1996, secondo cui all'art. 4, comma IX, i presidenti delle regioni perimetrate le aree a rischio idrogeologico provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo a regolare deflusso delle acque;

Ravvisata pertanto la necessità di effettuare studi idrogeologici ed idraulici necessari al fine di individuare tali immobili con la conseguente definizione delle strutture di ostacolo nelle aree interessate;

Verificata pertanto l'urgenza di affidare gli incarichi per gli studi di cui al punto precedente per il rispetto dei termini di cui alla legge n. 677/1996, art. 4;

Verificata la necessità di ricorrere per i suddetti incarichi ad esperti di provata competenza, non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, e di avvalersi della disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996;

Ritenuto di avvalersi, ai fini di tale individuazione prevista all'art. 4 della legge n. 677/1996, del prof. Enio Paris ordinario della cattedra di meccanica dei fluidi presso il Dipartimento di ingegneria idraulica dell'Università degli studi di Firenze e specializzato nel settore idraulico e di dinamica fluviale, il quale in rapporto alla propria specifica professionalità rappresenta il soggetto

più idoneo in quanto riveste le capacità professionali e l'esperienza necessaria come risulta dal *curriculum* acquisito agli atti;

Considerato inoltre che il prof. E. Paris ha già svolto su incarico del commissario diversi studi per una verifica preliminari delle condizioni morfologiche ed ecometriche degli alvei dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del giugno 1996, finalizzati all'esecuzione delle opere previste nel Piano degli interventi infrastrutturali e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera *«A»;*

Visto il decreto legislativo n. 490/1994;

Ordina:

1. Di affidare al prof. ing. Enio Paris l'incarico per lo studio progettuale avente ad oggetto: «Individuazione degli immobili di ostacolo in relazione agli interventi per la messa in sicurezza del bacino del fiume Versilia».

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *«A»*.

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 125.021.400, di cui L. 103.000.000 per lo studio generale, L. 2.060.000 per gli oneri previdenziali pari al 2% e L. 19.961.000 per I.V.A. al 19%.

5. Tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

6. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Firenze, 27 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E ....
PER ....

L'anno millenovecentonovantasette .... il giorno . ... .
del mese di ....

TRA

Regione Toscana, codice fiscale 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996; in seguito indicato «commissario», nato a Pisa il ...., domiciliato presso la sede dell'Ente,

E

prof. ing. Enio Piras, codice fiscale PRSEN151D14D612N, via di Castello n. 28 - 50019 Sesto Fiorentino, in seguito indicato «professionista»;

PREMESSO

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del Piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla data medesima;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/1996;

che il decreto-legge 12 novembre 1996, convertito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 677, dispone all'art. 4, comma IX, che «i presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico, ai sensi dal comma 2, provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque»;

che si determina, pertanto, al fine di individuare tali immobili ai sensi della citata disposizione, la necessità di effettuare gli studi idrogeologici ed idraulici e la conseguente definizione delle strutture di ostacolo nelle aree interessate;

che si individuano nel prof. ing. Enio Paris titolare della cattedra di meccanica dei fluidi presso l'Università di Firenze e specializzato nel settore idraulico e di dinamica fluviale, l'esperto idoneo il quale, in rapporto alla loro specifica professionalità, riveste le capacità professionali e di esperienza necessaria ad effettuare lo studio per la messa in sicurezza del fiume Versilia, come risulta dal *curriculum* acquisito agli atti;

che inoltre il professionista di cui al punto precedente ha svolto su incarico del commissario diversi studi per una verifica preliminare delle condizioni morfologiche ed ecometriche degli alvei dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del giugno 1996, al fine di definire le scelte tecniche più opportune per ridurre le condizioni di rischio e di pericolo esistenti, tra cui in particolare il seguente studio: «Riconfigurazione idraulica del fiume Versilia da Seravezza fino al mare», effettuando una prima definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) il professionista risulta in regola con la normativa antimafia vigente,

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato in schema con ordinanza del commissario n. ... . del ....

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida al prof. ing. Enio Paris l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: «Individuazione degli immobili di ostacolo in relazione agli interventi per la messa in sicurezza del bacino del fiume Versilia».

Art. 2.

Oggetto

Il presente incarico è diretto ad individuare e accertare le attuali situazioni di ostacolo al deflusso delle acque e/o alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

Lo studio in oggetto prenderà a riferimento i risultati dello studio precedentemente effettuato relativamente alla verifica idraulica del fiume Versilia da Seravezza fino al mare e dei suoi principali affluenti, nonché relativamente alle indicazioni per la messa in sicurezza dallo stesso emergenti.

La presente analisi riguarda, oltre al fiume Versilia e suoi principali affluenti, anche il tratto del torrente Vezza dal Nespolo fino a Seravezza, nonché gli affluenti Canale dei Giardini e Canale delle Mulina, rispetto ai quali risulta pertanto necessario procedere alla verifica idraulica e alla individuazione degli interventi di messa in sicurezza anche in relazione a tali tratti.

Art. 3.

Modalità di svolgimento

Lo studio in oggetto si articola nelle seguenti attività:

1) verifiche idrauliche di massima e individuazione degli interventi di messa in sicurezza per i seguenti corsi d'acqua:

t. Vezza da località il Nespolo fino a Seravezza;

Canale delle Mulina da Culerchia fino a Ponte Stazzemese;

Canale dei Giardini da Cansoli fino a Ruosina;

2) individuazione dei tratti critici finalizzata all'obiettivo del presente studio;

3) caratterizzazione topografica di dettaglio di tali tratti;

4) verifiche idrauliche di dettaglio per tali tratti con riferimento alla situazione di progetto;

5) individuazione su base cartografica delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi;

6) individuazione degli immobili (edifici e infrastrutture) che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque aumentando il rischio di inondazione o che impediscono la realizzazione degli interventi progettuali.

Art. 4.

Termine di consegna e risoluzione

Lo studio completo come descritto agli articoli 2 e 3 dovrà essere consegnato all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 luglio 1997, esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione si intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 6.

Obblighi dei professionisti

Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 5, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

Il prof. ing. Enio Paris dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza n 2449/1996; del Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996 e si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 7.

Corrispettivo

Per lo studio oggetto del presente contratto è stabilito un compenso per il professionista incaricato pari a L. 103.000.000 esclusa I.V.A. e oneri previdenziali che sono a carico del commissario, per un totale pari a L. 125.021.400 (centoventicinquemilioniventunomilaquattrocento).

Il corrispettivo risulta così ripartito:

L 30.000.000 per la fase n. 1 e 2;

L. 25.000.000 per la fase n. 3;

L 48.000.000 per le fasi n. 4, 5 e 6.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo per le progettazioni accreditato al commissario presso la Banca d'Italia,

Art. 8.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore del professionista sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazioni del professionista, previo rilascio di regolare quietanza. Il professionista dichiara espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 9.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 10.

Proprietà degli elaborati

Lo studio e la documentazione relativa rimarranno di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 11.

Sub-appalto

È fatto divieto al professionista pena la decadenza dal contratto salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 12.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, art. 5.

Art. 13.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto il professionista elegge domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 14.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario: FONTANELLI

Il professionista E. PARIS

Il sottoscritto, prof. ing. Enio Paris, nella qualità di libero professionista dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

Il professionista: E. PARIS

97A5263

ORDINANZA 27 maggio 1997.

Affidamento d'incarico professionale allo Studio associato ingegneria per l'ambiente di cui all'art. 4 della legge n. 677/1996. Approvazione schema di convenzione. (Ordinanza n. 214).

IL SUB-COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza, Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità quanto previsto nell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza commissariale n. 13 del 19 luglio 1996 con la quale è stato approvato il piano degli interventi previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 e la relativa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile in data 17 luglio 1996;

Visto il decreto-legge n. 576 del 12 novembre 1996, convertito con la legge n. 677 del 31 dicembre 1996, secondo cui all'art. 4, comma IX, i presidenti delle regioni perimetrate le aree a rischio idrogeologico provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo a regolare deflusso delle acque;

Ravvisata pertanto la necessità di effettuare studi idrogeologici ed idraulici al fine di individuare tali immobili con la conseguente definizione delle strutture di ostacolo nelle aree interessate;

Verificata pertanto l'urgenza di affidare gli incarichi per gli studi di cui al punto precedente per il rispetto dei termini di cui alla legge n. 677/1996, art. 4;

Verificata la necessità di ricorrere per i suddetti incarichi ad esperti di provata competenza, non potendo a tal fine utilizzare il personale in servizio presso i competenti uffici, e di avvalersi della disposizioni di cui all'art. 5, comma 1, e all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996;

Ritenuto di avvalersi, ai fini di tale individuazione prevista all'art. 4 della legge n. 677/1996, dello Studio associato ingegneria per l'ambiente - ing. D. Settesoldi, ing. C. Lubello e F. Prati, che rappresenta il soggetto più idoneo per la specifica professionalità dei professionisti che ne fanno parte, i quali rivestono le capacità professionali e l'esperienza necessaria, come risulta dai curricula acquisiti agli atti;

Considerato inoltre che lo Studio associato ha già svolto su incarico del commissario diversi studi preliminari per l'esecuzione delle opere di cui al Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996;

Visto lo schema di contratto allegato al presente atto sotto la lettera *«A»;*

Visto il decreto legislativo n. 490/1994;

Ordina:

1. Di affidare allo Studio associato ingegneria per l'ambiente (ingg. David Settesoldi e Claudio Lubello), con sede in Firenze, viale Cadorna n. 13, l'incarico per lo studio progettuale avente ad oggetto: «Studio idraulico di dettaglio per l'identificazione delle opere che costituiscono ostacolo alla realizzazione degli interventi di riassetto idraulico sul Turrite di Gallicano a monte dell'invaso di Trombacco».

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *«A»*.

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 29.131.200 di cui L. 24.000.000 per lo studio generale, e L. 480.000 per gli oneri previdenziali pari al 2% e L. 4.651.200 per I.V.A. al 19%.

5. Tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

6. Il sub commissario provvederà alla sottoscrizione della convenzione allegata subordinatamente all'assolvimento degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 490/1994 in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia.

Firenze, 27 maggio 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E ....
PER ....

L'anno millenovecentonovantasette .... il giorno .... del mese di ....

TRA

Regione Toscana, codice fiscale 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996; in seguito indicato «commissario», nato a S. Maria a Monte (Pisa) il 5 luglio 1953, domiciliato presso la sede dell'Ente

E

Studio associato - Ingegneria per l'ambiente - ing. C. Lubello, ing. F. Preti, ing. D. Settesoldi, con sede in viale dei Cadorna n. 13 - 50129 Firenze, p. I.V.A.: 04233820481, rappresentato dall'ing. D. Settesoldi e dall'ing. C. Lubello, in seguito indicato «Studio»

PREMESSO

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996;

che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il D.P.C. ha preso atto del Piano e che pertanto questo è divenuto esecutivo dalla data medesima;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/1996;

che il decreto-legge 12 novembre 1996, convertito dalla legge del 31 dicembre 1996, n. 677, dispone all'art. 4, comma IX, che «i presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico, ai sensi dal comma 2, provvedono entro i successivi sei mesi all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque»;

che si determina, pertanto, al fine di individuare tali immobili ai sensi della citata disposizione, la necessità di effettuare gli studi idrogeologici ed idraulici e la conseguente definizione delle strutture di ostacolo nelle aree interessate;

che si individua nello Studio associato - Ingegneria per l'ambiente il soggetto idoneo, per la specifica professionalità dei professionisti che ne fanno parte, i quali rivestono le capacità professionali e l'esperienza necessaria ad effettuare tali studi come risulta dai curricula acquisiti agli atti;

che inoltre i professionisti dello Studio associato di cui al punto precedente, avendo già effettuato su incarico del commissario lo studio relativo alla sistemazione dell'alveo del torrente Turrite e affluenti nell'attraversamento dell'abitato di Fornovolasco, alla verifica della funzionalità idraulica del Torrente Turrite di Gallicano e alla verifica della situazione idrogeologica dell'alto bacino del Turrite di Gallicano e progetto di fattibilità degli interventi di sistemazione, hanno effettuato una prima definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza delle infrastrutture e dei centri abitati individuando i tratti critici nei riguardi dei vari manufatti esistenti;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) i professionisti legali rappresentanti dello Studio associato risultano in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato con ordiannza del commissario n. .... del ....

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida allo Studio associato ingegneria per l'ambiente l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: «Studio idraulico di dettaglio per l'identificazione delle opere che costituiscono ostacolo alla realizzazione degli interventi di riassetto idraulico sul Turrite di Gallicano a monte dell'invaso di Trombacco».

Art. 2.

Oggetto

Lo studio in oggetto prenderà a riferimento i seguenti tratti sulla base del progetto di fattibilità citato in premessa:

tratto del Boscaccio a valle della confluenza del Trimpello per circa 800 m;

tratto di Trombacco a monte dell'invaso omonimo per circa 400 m.

Relativamente all'analisi idrologica, per la verifica idraulica di dettaglio lo studio prenderà a riferimento lo stato di progetto come definito nel progetto di fattibilità.

Per tale verifica si fa riferimento alle seguenti situazioni, verificando quale sia più gravosa:

evento del 19 giugno 1996 con un franco di 0,5 m;

evento centennale con un franco di 1 m.

Tali dati devono essere riportati sulla cartografia esistente presso la regione Toscana o presso il comune di Vergemoli.

Art. 3.

Modalità di svolgimento

Lo studio prevede le seguenti fasi:

1) caratterizzazione topografica di dettaglio dei tratti di cui all'art. 2 (circa 35 sezioni);

2) caratterizzazione e verifica idraulica dei tratti nella configurazione di progetto;

3) individuazione cartografica delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi;

4) individuazione degli immobili (edifici e infrastrutture) che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque aumentando il rischio di inondazione o che impediscono la realizzazione degli interventi progettuali.

Art. 4.

Termine di consegna e risoluzione

Lo studio completo come descritto agli articoli 2 e 3 dovrà essere consegnato all'ufficio del commissario entro e non oltre il 10 luglio 1997, esclusa ogni possibilità di proroga.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione si intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 5.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 6.

Obblighi dei professionisti

I professionisti si obbligano ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui al precedente art. 5, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

I professionisti dello Studio associato dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/1996; del Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996 e si obbligano a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 7.

Corrispettivo

Per l'incarico di cui all'art. 2 è corrisposto un compenso determinato e concordato in complessivi L. 24.000.000 esclusa I.V.A. e oneri previdenziali che sono a carico del commissario, per un totale complessivo pari a L. 29.131.200.

Tale compenso è così ripartito:

L. 6.000.000, per la fase n. 1;

L. 18.000.000, per le fasi n. 2, 3 e 4.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo per le progettazioni accreditato al commissario presso la Banca d'Italia.

Art. 8.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna dell'elaborato su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore dei professionisti sulla Banca d'Italia sede di Massa, tramite accredito su c/c o vaglia cambiario su indicazione dello Studio.

I professionisti dichiarano espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 9.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 10.

Proprietà degli elaborati

Lo studio e la documentazione relativa rimarranno di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 11.

Sub-appalto

È fatto divieto ai professionisti pena la decadenza dal contratto, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 12.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico dei professionisti, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, art. 5.

Art. 13.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto i professionisti eleggono domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 14.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 15.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario: FONTANELLI

p. Lo Studio associato: ING. C. LUBELLO - ING. D. SETTESOLDI

I sottoscritti, ingg. C. Lubello e D. Settesoldi, nella qualità di liberi professionisti dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli artt. 4, 6, 8 e 10 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

p. *Lo Studio associato:* ING. C. LUBELLO - ING. D. SETTESOLDI

97A5264

ORDINANZA 4 giugno 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996. Decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 67, art. 4, comma 2. Individuazione delle aree a rischio idrogeologico da sottoporre a perimetrazione e disposizioni per garantire la pubblica e privata incolumità. (Ordinanza n. 215).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO
PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996
(Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 2, che prevede, che entro novanta giorni dalla emanazione delle direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, la regione individua e perimetra le aree a rischio idrogeologico;

Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1997 recante «Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione da parte delle regioni delle aree a rischio idrogeologico;

Vista l'istruttoria tecnica effettuata dagli uffici regionali comprendente la cartografia che individua le aree a rischio idrogeologico da perimetrare nonché gli interventi edilizi ed urbanistici da ammettere e vietare in tali aree fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza;

Considerato che l'approvazione della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico è da ritenersi un atto di pianificazione territoriale e pertanto di competenza del Consiglio regionale;

Considerato che la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico ha come conseguenza, ai sensi del già citato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 576/1996 convertito in legge n. 677/1996, il divieto di nuovi insediamenti anche produttivi fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza e che pertanto, una volta terminata l'istruttoria tecnica da parte degli uffici, è necessario al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, che tali divieti siano immediatamente operanti in attesa della definitiva approvazione della perimetrazione da parte del Consiglio regionale;

Considerato altresì che l'art. 8 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 attribuisce al Commissario delegato il potere di intervenire,

in deroga alle norme vigenti, per eliminare situazioni di pericolo incombente per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto quindi di dover approvare in via provvisoria la individuazione delle aree a rischio idrogeologico, nonché gli interventi urbanistici ed edilizi da ammettere e vietare in tali aree fino alla approvazione definitiva della perimetrazione da parte del Consiglio regionale e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni;

Ordina:

1. È approvata in via provvisoria la individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la relativa disciplina secondo quanto previsto dalla cartografia e dalle disposizioni di attuazione allegate e parti integranti al presente atto.

2. I vincoli ed i divieti previsti dalle disposizioni di attuazione di cui al punto 1, si applicano nelle aree a rischio idrogeologico individuate, fino alla approvazione definitiva della perimetrazione di tali aree da parte del Consiglio regionale e comunque non oltre novanta giorni dal presente atto.

3. Il presente atto sarà notificato ai sindaci dei seguenti comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree a rischio idrogeologico: Camaiore, Careggine, Castelnuovo, Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vergemoli, Aulla, Massa, Montignoso, Zeri, Vagli di Sotto e Molazzano.

Firenze, 4 giugno 1997

Il presidente: CHITI

ALLEGATO

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO

1. PREMESSA.

L'art. 4 della legge n. 677 del 31 dicembre 1996 dispone che nei comuni individuati dall'ordinanza del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 per le province di Lucca e Massa Carrara, la regione debba provvedere ad individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico.

In particolare in tale aree è fatto divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza.

Sono oggetto di perimetrazione le aree colpite da dissesto idrogeologico e idraulico a seguito dell'evento del 19 giugno 1996, nonché quelle interessate dagli interventi di cui al Piano del commissario che devono necessariamente essere realizzati in condizioni di sicurezza.

2. OBIETTIVI.

La perimetrazione viene effettuata al fine di garantire che la ricostruzione di edifici distrutti e la nuova edificazione avvengano in condizioni di sicurezza e controllabilità degli effetti derivanti dal ripetersi di eventi calamitosi, ovvero senza aumentare l'esposizione al rischio di persone e beni anche in fase di cantiere. Il divieto di cui all'art. 4 della legge n. 677/1996 è pertanto rimovibile in funzione della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza.

La direttiva del 14 febbraio 1997 emanata dal Ministero dei lavori pubblici e relativa alla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, pone altresì la questione di prevenzione e mitigazione degli effetti derivanti da situazioni di pericolosità del territorio.

Nella logica di tale direttiva, alla prima perimetrazione dovrà seguire l'emanazione di norme di salvaguardia transitorie rispetto alla formazione di un Piano di bacino o di Piani stralcio relativi al rischio idrogeologico di cui all'art. 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183/1989, finalizzate a garantire l'uso compatibile del territorio a scala di bacino oltre che per individuare, nella fase di formazione del PdB, condizioni d'uso che assicurino omogenei livelli di sicurezza e di prevedibilità dei processi evolutivi dei fenomeni ed efficaci interventi di protezione civile.

3. PARTE NORMATIVA.

3.1. *Applicazione.*

La perimetrazione definitiva produce effetti sulla realizzazione di nuovi insediamenti e sui possibili interventi sull'edificato esistente, ivi compresi gli edifici distrutti dall'evento del 19 giugno 1996, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 677/1996.

La individuazione delle aree da perimetrare ricomprese nella cartografia allegata, che si approva con il presente atto, ha quindi l'effetto di sospendere l'attività urbanistica, edilizia e di trasformazione del suolo che comporti aumento di rischio per la popolazione e aumento dei danni, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza degli insediamenti e infrastrutture esistenti e comunque fino alla approvazione della perimetrazione definitiva da parte del consiglio regionale e non oltre novanta giorni dalla ordinanza del commissario delegato

Per interventi strutturali di messa in sicurezza degli insediamenti e infrastrutture esistenti si intendono tutti quelli idonei alla rimozione o mitigazione del rischio idraulico o di frana, comunque funzionali a rimuovere le cause che hanno determinato la perimetrazione.

Gli insediamenti e infrastrutture esistenti comprendono:

il patrimonio edilizio;

le infrastrutture a rete o puntuali;

le zone di completamento,

gli interventi già concessionati, nonché quelli non ancora concessionati purché ricadenti in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi già approvati per i quali siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% dei lotti, oppure zone di espansione di inziativa privata con piani di attuazione già convenzionati per i quali siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% dei lotti.

Gli interventi di messa in sicurezza sono in alcuni casi già definiti dal piano d'interventi infrastrutturali del Commissario; laddove non si verifichi questa condizione gli stessi potranno essere individuati e realizzati dai soggetti pubblici o privati interessati previa attivazione delle procedure autorizzative sotto richiamate.

Le disposizioni che seguono specificano i criteri da applicare per il rilascio o l'adozione di atti relativi ai nuovi insediamenti nelle zone individuate dalla cartografia allegata.

Per nuovi insediamenti si intendono quegli interventi che, ancorché previsti dagli S.U. vigenti, comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e che inducono un aumento di esposizione al rischio per persone o beni, o che comunque comportano un aumento del rischio idraulico e di frana.

Fatte salve le concessioni o gli atti autorizzativi rilasciati prima della data del presente atto, non è ammessa la realizzazione di inter-

venti, opere, manufatti di qualsiasi natura, o forme di occupazione del suolo che comportino aumento di esposizione al rischio per persone o beni, o comunque aumento del rischio idraulico e di frana.

È consentito il rilascio o l'adozione degli atti relativi ai seguenti interventi:

opere necessarie per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti che dovranno comunque essere realizzate con le opportune precauzioni per la riduzione del rischio idraulico e di frana, nonché tutte quelle ricomprese nel piano di interventi del commissario;

opere di messa in sicurezza non ricomprese nel Piano realizzate da soggetti pubblici o privati previa attivazione delle procedure autorizzative sotto richiamate.

Con riferimento alle categorie di intervento di cui all'allegato della legge regionale n. 59/1980 e fatte salve le concessioni rilasciate prima del presente atto, sono ammesse — purché previste dagli S.U. vigenti — le seguenti categorie di intervento sull'edificato esistente.

manutenzione ordinaria e straordinaria;

restauro e risanamento conservativo senza aumento di unità immobiliare;

ristrutturazione edilizia D1;

ristrutturazione edilizia D2 senza cambio di destinazione d'uso;

ristrutturazione edilizia D3 senza aumento di unità immobiliare.

La verifica delle condizioni di ammissibilità al rilascio o all'emanazione degli atti relativi ai commi precedenti è effettuata dall'ente competente.

3.2. *Procedure per il superamento o la modifica dei vincoli.*

I vincoli di cui al punto 3.1 sono rimovibili solo dopo la realizzazione di interventi di messa in sicurezza idraulica e/o idrogeologica, attuati anche per stralci funzionali dal commissario o da altri soggetti pubblici o privati.

Per gli interventi di messa in sicurezza non ricompresi nel Piano commissariale, il comune territorialmente competente dovrà provvedere a richiedere preventiva autorizzazione al commissario delegato. Ciò al fine di garantire la coerenza di tutti gli interventi di risanamento e prevenzione nelle aree colpite con il piano suddetto.

La rimozione dei vincoli, con contestuale adozione di misure di salvaguardia, avviene con atto del commissario delegato, a seguito della dimostrazione del superamento delle condizioni di rischio e previa verifica da parte dell'ufficio del commissario.

A tal fine è necessario che il comune interessato o l'amministrazione provinciale per le opere di propria competenza inoltri specifica richiesta al commissario delegato. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutti gli atti che dimostrino l'avvenuto superamento delle condizioni di rischio.

4. PARTE CARTOGRAFICA.

Le aree a rischio idrogeologico sono riportate nella cartografia allegata a scala 1:5000 costituita dai seguenti elementi C.T.R.:

233012 Bergugliara;

233023 Patigno;

233024 Monte Spiaggi;

233051 Monte Antessio;

233061 Rossano;

233062 Bosco di Rossano;

233063 Monte Lama;

233064 Coloretta;

248031 Bolano;

248032 Ceparana;

248044 Caprigliola;

249083 Vagli di Sopra;

249114 Forno;

249122 Isola Santa;

249142 Cervara;

249143 Marina di Massa;

249151 Cervaiole;

249152 Azzano;

249153 Montignoso;

249154 Cerreto;

249161 Pania della Croce;

249162 Cardoso;

249163 Terrinca;

249164 Cipollaio;

250052 Castelnuovo Garfagnana;

250063 Ceserana;

250091 Sassi;

250092 Vergemoli;

250094 Rontano;

250104 Cascio;

250131 Trassilico;

250132 San Pellegrinetto;

250133 Monte Croce;

250134 Fornovolasco;

260021 Cinquale;

260031 Seravezza;

260032 Pietrasanta;

260033 Forte dei Marmi;

260034 Querceta;

260041 Stazzema;

260042 Casoli;

260044 Ruosina;

260071 Ponte Beccatoio;

260074 Marina di Pietrasanta;

260081 Camaiore;

261013 Monte Prana;

261014 Palagnana.

Sono state prese in considerazione le aree a rischio per eventi alluvionali o gravitativi originatisi o aggravatisi a seguito dell'evento meteorico del 19 giugno 1996 con l'eccezione della zona interessata dalla voragine di Camaiore apertasi il giorno 15 ottobre 1995.

Si è ritenuto infatti di comprendere nella perimetrazione l'area attualmente interessata da subsidenza in atto correlata alla voragine, sia perché già vincolata urbanisticamente, sia per la particolarità dell'evento del quale non è stata ancora completamente chiarita la causa.

Inoltre l'area interessata dalla subsidenza attiva è stata parzialmente inondata durante l'evento alluvionale del 19 giugno 1996.

Quando tali aree risultano esterne a quelle colpite dall'evento del 19 giugno 1996 sono contraddistinte dal sovrassegno P.

All'interno delle aree perimetrate sono state distinte le aree a rischio per diversa tipologia di dissesto idrogeologico. Questo per rendere di facile lettura la causa del rischio in funzione della sua messa in sicurezza e la successiva rimozione del vincolo.

Legenda cartografica:

• • • limite esterno della perimetrazione;

——— limite interno delle aree a rischio idrogeologico;

i aree inondate;

w aree a rischio idrogeologico per movimenti franosi diffusi;

w → aree a rischio idrogeologico per movimenti franosi diffusi, con fenomeni prevalentemente lineari (individuati dal simbolo →) dovuti a: dinamica d'alveo, mobilizzazione canaloni detritici, riattivazione aste idrografiche di I ordine, espansione del reticolo idrografico;

c aree a rischio idrogeologico per riattivazione di risorgive carsiche;

P zone di intervento previste dal piano di messa in sicurezza non interessate dagli eventi del 19 giugno 1996;

V area a rischio idrogeologico per subsidenza in atto correlata alla voragine della piana di Camaiore.

Note alla legenda:

i aree inondate.

La perimetrazione relativa alle aree inondate limitatamente a quelle della piana versiliese risulta leggermente inferiore rispetto a quella effettivamente allagata.

Questo per la necessità di far coincidere la perimetrazione con elementi facilmente riconoscibili sul terreno.

Risultano in tal senso escluse dalla perimetrazione limitate zone di aree effettivamente inondate e comunque con altezza della lama d'acqua non superiore a 20 centimetri. In tali casi ciò determina la non stretta corrispondenza tra le richieste di risarcimento danni e le aree perimetrate sulla cartografia allegata.

In questo caso, ai fini del risarcimento dei danni, fanno fede le carte conservate presso le amministrazioni comunali.

w aree a rischio idrogeologico per movimenti franosi diffusi.

La maggior parte dei dissesti gravitativi che si sono originati a seguito dell'evento alluvionale del 19 giugno 1996 hanno carattere di superficialità essendo costituiti da scorrimenti traslativi di detrito e suolo su substrato roccioso rapidamente evoluti in colate di fango e detrito e, in qualche caso, da scorrimento traslativo di vecchi ravaneti.

Frane più profonde, per altro già oggetto di consolidamento negli anni passati, sono quelle interessanti gli abitati di Terrinca e Seravezza nella parte comprendente il cimitero.

Un dissesto particolare è rappresentato anche dall'accumulo di grossi blocchi costituenti il versante meridionale della frazione di Orzale.

Tale accumulo di frana antica mostra segni di movimento di assestamento dei blocchi a seguito del dilavamento della porzione fine operata dalle piogge del 19 giugno. Non si esclude tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze, una riattivazione più profonda del corpo di frana.

w → aree a rischio idrogeologico per movimenti franosi diffusi, con fenomeni prevalentemente lineari (individuati dal simbolo →) dovuti a: dinamica d'alveo, mobilizzazione canaloni detritici, riattivazione aste idrografiche di I ordine, espansione del reticolo idrografico.

Il fenomeno più ricorrente tra i dissesti originatisi a seguito dell'evento alluvionale del 19 giugno è di carattere lineare e legato alla forte erosione delle acque incanalate.

L'eccezionale precipitazione piovosa ha infatti comportato la riattivazione delle aste idrografiche di I ordine, precedentemente mascherate da detrito, suolo e vegetazione, con espansione del reticolo idrografico.

La riattivazione di molte di queste aste ha determinato notevoli danni agli insediamenti e alle infrastrutture.

Si è verificata inoltre, soprattutto nella parte montana dei bacini, la mobilizzazione dei canaloni detritici in quota con notevole trasferimento di trasporto solido a valle.

Per la rimozione del vincolo introdotto dalla perimetrazione si dovrà pertanto valutare l'eventualità di riattivazione di tali fenomeni.

c aree a rischio idrogeologico per riattivazione di risorgive carsiche.

Questo fenomeno è stato certamente riconosciuto in quattro casi sui versanti a monte dell'abitato di Fornovolasco e ha provocato la fuoriuscita di notevoli quantità d'acqua da zone mascherate da detrito e suolo con copertura vegetale.

Ciò ha determinato, nelle zone immediatamente a valle, la formazione di canali di erosione anche di notevoli dimensioni.

Nei due casi posti a quote più elevate sembra che la fuoriuscita di acque carsiche sia avvenuta qualche giorno dopo l'evento meteorico del 19 giugno 1996.

P zone di intervento previste dal piano di messa in sicurezza non interessate dagli eventi del 19 giugno 1996.

Sono quelle previste dal progetto di massima di messa in sicurezza del fiume Versilia.

Sono evidenziate con l'apposito sovrassegno non essendo state interessate da eventi alluvionali.

Le altre opere previste dai diversi progetti per la messa in sicurezza idraulica, essendo all'interno di zone alluvionate e dissestate, non sono state messe in evidenza con apposito simbolo.

V area a rischio idrogeologico per subsidenza in atto correlata alla voragine della piana di Camaiore.

Tale area comprende il limite esterno della zona interessata dalla subsidenza già oggetto di monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale di Camaiore.

97A5265

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Niagara Falls (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Calogero Puma, vice console onorario in Niagara Falls (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Toronto;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa ai rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni,

9) autenticare le firme apposte in calce a scritture private;

10) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzioni delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Toronto;

11) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

12) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: DINI

97A5268

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Windsor (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Liliana Scotti Busi, vice console onorario in Windsor (Canada), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) autenticare le firme apposte in calce a scritture private.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: DINI

97A5270

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Kingston (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Nicla D'Anna Sivilotti, vice console onorario in Kingston (Canada), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) autenticare le firme apposte in calce a scritture private.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: DINI

97A5269

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Winnipeg (Canada)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Bruno Esposito, vice console onorario in Winnipeg (Canada), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) autenticare le firme apposte in calce a scritture private.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: DINI

97A5271

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Santiago del Estero (Argentina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta

Il sig. Fernando Gioya, vice console onorario in Santiago del Estero (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a

1) trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione degli atti di stato civile pervenuti alle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri, fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Cordoba,

2) istruzione delle pratiche di cittadinanza e loro inoltro al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisone al riguardo;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni e autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

6) rilascio di attestazioni di residenza nella circoscrizione ai cittadini italiani che abbiano presentato al vice consolato la relativa documentazione, debitamente trasmessa al consolato generale d'Italia in Cordoba;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: DINI

97A5272

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Susa (Tunisia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Moncef Kaboudi, vice console onorario in Susa (Tunisia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tunisi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tunisi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tunisi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tunisi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

7) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Tunisi della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1997

Il Ministro: DINI

97A5273

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 luglio 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1704,15
ECU	1913,42
Marco tedesco	973,80
Franco francese	289,01
Lira sterlina	2827,53
Fiorino olandese	865,31
Franco belga	47,197
Peseta spagnola	11,533
Corona danese	255,76
Lira irlandese	2570,54
Dracma greca	6,179
Escudo portoghese	9,652
Dollaro canadese	1237,13
Yen giapponese	14,899
Franco svizzero	1160,87
Scellino austriaco	138,39
Corona norvegese	232,55
Corona svedese	219,10
Marco finlandese	326,78
Dollaro australiano	1284,42

97A5351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto e del regolamento dell'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco).

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 giugno 1997, sono stati approvati, con condizioni, lo statuto e il regolamento per le attività istituzionali adottati dall'Ente nazionale di assistenza degli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco), già ente pubblico, trasformatosi in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

97A5274

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Voltura dell'autorizzazione concessa alla «Gema magazzini generali S.r.l.», in Castelnuovo di Sotto, a favore della «Gema magazzini generali S.p.a.».

Con decreto ministeriale 30 maggio 1997, l'autorizzazione a gestire un magazzino generale, concessa alla «Gema magazzini generali S.r.l.», con sede in Castelnuovo di Sotto (Reggio Emilia), via Limido, 24, è stata confermata a favore della «Gema magazzini generali S.p.a.».

97A5275

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Modificazione alla denominazione sociale dell'Aero club regionale di Aosta

Con decreto ministeriale n. 12/15 del 21 aprile 1997 si è provveduto a modificare, a partire dalla data del decreto stesso, la denominazione dell'Aero club regionale di Aosta in Aero club Valle d'Aosta.

97A5276

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e riconoscimento della sottozona «Montespertoli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» — approvato con decreto ministeraile 5 agosto 1996 — concernente il riconoscimento della sottozona «Montespertoli», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, nel testo di cui appresso, le integrazioni agli articoli del citato disciplinare nei quali si è reso necessario l'inserimento dei riferimenti alla sottozona «Montespertoli».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e riconoscimento della sottozona Montespertoli

Art. 1.

(Invariato)

Art. 2.

Il comma 5 è modificato secondo il testo appresso riportato.

(Omissis)

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» i suddetti limiti sono fissati mediante a kg 3 per ceppo e rispettivamente a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

(Omissis)

Art. 3.

La descrizione della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» Montespertoli, è redatta nel testo appresso riportato e viene indicata immediatamente dopo la descrizione di quella relativa alla zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» Colline Pisane e prima del penultimo comma del presente articolo.

(Omissis).

Zona di produzione di Montespertoli: il limite inizia all'incrocio del confine comunale di Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando per Casa Pini (quota 369), Podere Ghiole, Il Quercione, Casanova (quota 236), Le Fornacette, giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il Molino Baron del Nero, Molino La Barbara, Molino dell'Albero, Molino Torrebianca, Podere del Ponte, giunge sotto Podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto Podere Baruccianο, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, si volge a ovest seguendo il confine comunale.

Poco prima del Borro di Gricciano, il limite si innesta sulla strada per quota 82 a Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega a sud-est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C. Paolo, C. Arzillo, Ortimino, Sodera, Chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud seguendo il confine comunale.

Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Fiano-Lucardo a quota 369

(Omissis)

Art. 4.

Il comma 5 è modificato secondo il testo appresso riportato:

(Omissis).

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «superiore» solo a partire dal quarto anno.

(Omissis)

Art. 5.

I commi dall'1 al 9 sono modificati secondo il testo appresso riportato:

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

L'uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole, - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre 10 km in linea d'aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» purché nell'ambito della regione Toscana

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre 25 km dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti». Le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con o senza riferimento alle sottozone devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente comma 1.

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» anche con riferimento alle sottozone, situate nell'ambito della regione Toscana.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina», «Montespertoli» e alla specificazione «superiore» non potranno essere immessi al consumo prima del 1° giugno dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

(Omissis).

Art. 6.

Il comma 1 è modificato secondo il testo appresso riportato:

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e dell'11% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «superiore».

Art. 7.

(Invariato).

Art. 8.

Il comma 1 è modificato secondo il testo appresso riportato:

(Omissis).

il titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane» e «Montalbano» e 12% per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Rufina», «Montespertoli» e con la specificazione «superiore»;

estratto secco netto minimo: 20 per mille per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e 22 per mille per tutti i vini con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», «Montespertoli» e per la specificazione «superiore».

Art. 9.

L'articolo è modificato secondo il testo appresso riportato:

Il vino a denominazione di origine controllata «Chianti», escluso quello con la specificazione «superiore» iscritto al relativo albo, se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può avere diritto alla qualifica «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» per avere diritto alla qualifica «riserva» dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Il comma 7 è modificato secondo il testo appresso riportato

(Omissis).

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «superiore», per le capacità pari o superiori a litri 0,375, è consentito l'imbottigliamento solo nella bottiglia «bordolese» fino a 5 litri e nel «fiasco toscano» fino a 2 litri.

97A5290

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminato il testo dell'art. 4 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971 e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1987 — al fine di apportare allo stesso alcune integrazioni ha espresso parere favorevole alla sua modifica proponendo in sostituzione, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente parere nella *Gazzetta Ufficiale*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori»

Art. 4.

Il testo dell'art. 4 è sostituito per intero dal testo appresso riportato:

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura ivi compresa l'irrigazione.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori» bianco e rosso non deve essere superiore a ton. 16 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cori» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

97A5291

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Corato, Bisceglie e Barletta

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2748 del 27 maggio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Corato (Bari) concernente il progetto per la realizzazione di n. 2 centraline idroelettriche E.A.A.P..

La giunta della regione Puglia, con atto n 2746 del 27 maggio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Bisceglie concernente il progetto di sistemazione della S.P. 13, tratto di penetrazione nell'abitato con sopravia ferroviario.

La giunta della regione Puglia, con atto n. 2745 del 27 maggio 1997 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Barletta concernente il progetto di completamento del nuovo ospedale in contrada Tittadegna.

97A5278

REGIONE SARDEGNA

Incorporazione della società «Claudia S.r.l.» nella «San Pellegrino S.p.a.», in Milano

L'assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna, con proprio atto n. 333 del 18 marzo 1997, ha ratificato l'incorporazione per fusione della società «Claudia S.r.l.» produttrice delle acque minerali Giara e Sandalia nella «San Pellegrino S.p a.», con sede in Milano, via Castelvetro, 17/23.

97A5277

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale - disciplina: «Fisica generale»;

La disciplina, di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n 341.

97A5279

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare M06A - «Geografia» - per la disciplina: «geografia».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio,

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A5280

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche

settore scientifico disciplinare N01X - Diritto privato - per la disciplina «Istituzioni di diritto privato».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A5281

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti quattro posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (Milano).

settore scientifico-disciplinare E01E - Fisiologia vegetale per la disciplina «fisiologia vegetale» (c l scienze biologiche);

settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale per la disciplina «Laboratorio di fisica generale» (c l scienza dei materiali);

settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica per la disciplina «istituzioni di matematiche»;

settore scientifico-disciplinare E04B - Biologia molecolare per la disciplina «biologia molecolare» (c.l. biotecnologie).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A5282

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno sono vacanti i seguenti posti di ruolo di seconda fascia alla cui copertura le facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Fisica generale (settore B01A).

Facoltà di ingegneria:

Fisica generale (settore B01A) (a condizione che l'insegnamento resti scoperto).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5283

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Catania è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza

settore scientifico-disciplinare N07X - diritto del lavoro.

Gli aspiranti al trasferimento sul posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5284

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

settore scientifico-disciplinare H02X - ingegneria sanitaria ambientale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A5285

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 27 giugno 1997 recante: «Variazioni del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni di conto corrente e a scadenza fissa». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997).

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 37 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

nel titolo di provvedimento, riportato sia a pag. 3 del sommario che a pag. 37, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni *di* conto corrente e a scadenza fissa», leggasi: «Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni *in* conto corrente e a scadenza fissa»;

nell'intestazione del provvedimento, dove è scritto: «IL GOVERNATORE», leggasi: «IL GOVERNATORE *DELLA BANCA D'ITALIA*»;

al secondo rigo del terzo comma delle premesse, dove è scritto: «... con regio decreto 11 giugno 1936, n. *2067*, ... », leggasi: «... con regio decreto 11 giugno 1936, n. *1067*, ...»;

all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «A decorrere dal 30 giugno 1997 la ragione *sociale* dello sconto presso la Banca d'Italia ...», leggasi: «A decorrere dal 30 giugno 1997 la ragione *normale* dello sconto presso la Banca d'Italia ...»;

all'art. 2, al comma 1, dove è scritto: «... è variata dal 6,75 al 6,25 per cento.», leggasi: «... è variata dal 6,75 *per cento* al 6,25 per cento.»;

immediatamente dopo, nello stesso art. 2, prima della formula che prevede la pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi inserita la seguente frase: «*La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.*».

97A5350

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale L. 440.000
- semestrale L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale L. 360.000
- semestrale L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale L. 100.000
- semestrale L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale L. 92.500
- semestrale L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale L. 236.000
- semestrale L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale L. 92.000
- semestrale L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale L. 231.000
- semestrale L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 950.000
- semestrale L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale L. 850.000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189